SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 132° — Numero 122**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 27 maggio 1991** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 23 maggio 1991.

Revoca dell'abrogazione del decreto ministeriale 13 giugno 1989, n. 242, prevista all'art. 15 del decreto ministeriale 23 luglio 1990, n. 228.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare gli articoli 4 e 4-*ter* che hanno istituito un prelievo di corresponsabilità ed un prelievo di corresponsabilità supplementare sui cereali;

Visto il regolamento CEE n. 1432/88 della Commissione del 26 maggio 1988, e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali;

Visto il regolamento CEE n. 729/89 del 20 marzo 1989 del Consiglio che stabilisce norme generali del regime particolare applicabile ai piccoli produttori nell'ambito del regime di corresponsabilità nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1347/90;

Visto il regolamento CEE n. 1343/90 del 14 maggio 1990 del Consiglio che fissa, per la campagna 1990-91, l'importo del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali;

Visti i regolamenti CEE n. 1497/90 del 31 maggio 1990 e n. 1498/90 del 31 maggio 1990 della Commissione che fissano rispettivamente, per la campagna 1990-91, il prelievo di corresponsabilità di base e supplementare nel settore dei cereali, in funzione del regolamento della stessa Commissione n. 784/90 del 29 marzo 1990 che determina il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/91 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ECU per detta campagna;

Visto il regolamento CEE n. 1179/90 del 7 maggio 1990 del Consiglio che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;

Vista la legge n. 610 del 14 agosto 1982, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., ed in particolare l'art. 3, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1990, n. 35, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1990, in particolare l'art. 7, recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 797/85;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1990, n. 228, pubblicato nella serie generale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 1990;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), ed in particolare l'art. 63 di essa;

Considerato che il decreto ministeriale 23 luglio 1990, n. 228, ha disposto l'abrogazione del decreto ministeriale 13 giugno 1989, n. 242, pubblicato nella serie generale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 1989 e del decreto ministeriale 17 aprile 1990, n. 130, pubblicato nella serie generale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 1990;

Considerato che l'art. 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel disciplinare le violazioni in materia di prelievo di corresponsabilità sui cereali, opera un esplicito rinvio recettizio alle disposizioni del decreto ministeriale 13 giugno 1989, n. 242, presupponendone e confermandone la vigenza;

Ritenuto che la legge n. 428/90 riveste rango superiore nella gerarchia delle fonti rispetto al decreto ministeriale n. 228/90, ed è comunque posteriore allo stesso;

Ritenuto, pertanto, che dopo l'entrata in vigore della suddetta legge la clausola abrogativa di cui all'art. 15 del decreto ministeriale n. 228/90 si pone per tali motivi in contrasto con l'art. 63 della legge n. 428/90;

Considerato, peraltro, che l'esecutività propria del decreto ministeriale n. 228/90 ha prodotto l'effetto dell'abrogazione e che pertanto ciò contrasta con il rinvio operato dal succitato art. 63 della legge n. 428/90;

Considerata la necessità che il presente decreto ministeriale entri in vigore non oltre la data del 1° giugno 1991, prevista per la decorrenza delle disposizioni di cui all'art. 63 della legge n. 428/90;

Ritenuto il prevalente interesse pubblico alla piena operatività delle disposizioni di cui al citato art. 63 della legge n. 428/90, che sarebbe impedita dall'effetto abrogativo contenuto nel decreto ministeriale n. 228/90;

Ritenuta pertanto la necessità di ripristinare la vigenza del decreto ministeriale n. 242/89;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È revocato l'art. 15 del decreto ministeriale n. 228/90 nella parte in cui abroga il decreto ministeriale n. 242/89, del quale si conferma la vigenza, per quanto non diversamente disciplinato dal decreto ministeriale n. 228/90.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 1991 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1991

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1991
Registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 221

91A2359

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 gennaio 1991.

Attribuzione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del residuo due per cento delle somme spettanti per l'anno 1990 ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3, comma primo, della legge 1° agosto 1988, n. 340, con il quale è stato stabilito che per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione dei tributi soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari, rispettivamente, a lire 333.066 milioni, a lire 355.589 milioni e a lire 379.813 milioni. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata secondo le modalità e i criteri richiamati nell'art. 5, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto l'art. 2, comma sesto, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990) con il quale è stato previsto che ai termini dell'art. 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella *E* allegata alla predetta legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella, dall'esame della quale risulta che le somme da corrispondere ai sensi della menzionata normativa ai citati enti in sostituzione dei tributi soppressi hanno subito un definanziamento pari a lire 150.000 milioni;

Visto l'art. 6, comma quinto, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, con il quale è stato disposto che il 98 per cento delle somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'anno 1990, in sostituzione dei tributi soppressi, è ripartito per metà in quote uguali per ciascuna camera di commercio, e per metà in proporzione alle entrate sostitutive spettanti per l'anno 1989 al netto della quota fissa attribuita per lo stesso anno 1989. Il restante 2 per cento è ripartito interamente tra le camere di commercio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in modo da assicurare a ciascuna camera di commercio, per le medesime voci di entrata, una base di finanziamento almeno corrispondente a quella risultante dall'accertamento per il 1989 delle entrate derivanti dalle somme corrisposte in sostituzione dei tributi soppressi e dal diritto annuale.

Vista la nota n. 287604 in data 30 ottobre 1990, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha comunicato che, secondo i dati relativi alle entrate per diritto annuale e trasferimento sostitutivo degli ultimi due esercizi riferiti ai ripetuti enti camerali, soltanto per le camere di commercio di Cagliari, Genova, Latina e Trieste la base di finanziamento dell'anno 1990 è risultata inferiore a quella del 1989, nella misura sottoelencata:

Camera di commercio	Anno 1989	Anno 1990	Differenza
Cagliari	8.962.327.480	8.505.243.580	457.083.900
Genova	16.965.134.100	15.454.737.620	1.510.396.480
Latina	6.294.347.320	6.284.206.460	10.140.860
Trieste	5.740.664.290	4.959.306.080	781.358.210
		Totale . . .	2.758.979.450

Considerato che la somma di L. 4.596.260.000, pari al 2 per cento dell'intero importo da corrispondere, per l'anno 1990, ai predetti enti, a titolo di competenze sostitutive di tributi soppressi, ammontante a complessive lire 229.813 milioni (379.813 milioni previsti dalla citata legge n. 340/1988 ridotti di lire 150.000 milioni, ai sensi della menzionata legge n. 407/1989), deve essere interamente ripartita tra le camere di commercio;

Ritenuto che, come comunicato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la predetta nota n. 287604/1990, la somma complessiva occorrente per assicurare per il 1990 a tutti gli enti beneficiari una base di finanziamento almeno corrispondente a quella risultante dall'accertamento per il 1989 delle entrate derivanti dalle somme corrisposte in sostituzione di tributi soppressi e dal diritto annuale, ammonta a L. 2.758.979.450 da attribuire alle predette quattro camere di commercio nella misura alle medesime spettanti;

Considerato che l'ulteriore somma residuale di L. 1.837.280.550 (4.596.260.000 - 2.758.979.450), in mancanza di una diversa espressa statuizione circa le modalità di attribuzione, deve essere ripartita fra tutti gli enti beneficiari, ivi comprese anche le camere di commercio di Cagliari, Genova, Latina e Trieste, applicando gli stessi criteri di riparto previsti, in via generale, per l'attribuzione del 98 per cento dall'art. 6 della citata legge n. 165/1990;

Ritenuto che occorre procedere alla ripartizione dell'intera somma di L. 4.596.260.000, secondo i criteri dianzi accennati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, il 2 per cento della somma di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'anno 1990 in sostituzione dei tributi soppressi, ammontante a L. 4.596.260.000, viene attribuito nel modo seguente:

quanto a L. 2.758.979.450 alle sottoelencate camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'importo a fianco di ciascuna indicato: Cagliari: L. 457.083.900; Genova: L. 1.510.396.480; Latina: L. 10.140.860; Trieste: L. 781.358.210;

quanto a L. 1.837.280.550 (4.596.260.000 - 2.758.979.450) a tutte le 95 camere di commercio del territorio nazionale (ivi comprese quelle di Cagliari, Genova, Latina e Trieste) per metà in quote uguali per ciascuna camera di commercio e per metà in proporzione alle entrate sostitutive alle medesime spettanti per l'anno 1989 al netto della quota fissa attribuita nello stesso anno 1989.

Art. 2.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1991
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 150

91A2319

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 febbraio 1991.

Bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera istituito dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, per l'esercizio finanziario 1991.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che istituisce il Fondo per la mobilità della manodopera;

Visto l'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406;

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1979, concernente la disciplina per l'amministrazione del Fondo sopracitato;

Considerato che l'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1990 ammonta complessivamente a L. 8.556.690.669;

Accertato che il fabbisogno di cassa occorrente per provvedere ai pagamenti a carico del Fondo in parola, per l'esercizio finanziario 1991, è stato previsto nella misura di L. 31.404.000.000;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese sia in termini di competenza che di cassa del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1991 al fine di dare concreto avvio alla gestione finanziaria;

Decreta:

È approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera, in termini sia di competenza che di cassa, per l'esercizio finanziario 1991, allegato al presente decreto.

Roma, 28 febbraio 1991

p. *Il Ministro:* GRIPPO

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL FONDO PER LA MOBILITÀ DELLA MANODOPERA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1991

Parte I - ENTRATE

Numero dei capitolo	Denominazione del capitolo	Stanziamento	
		Competenza L.	Cassa L.
	Avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1990	8.556.690.669	—
	Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
	Categoria 10 - *Trasferimenti attivi in conto capitale*		
	Sottocategoria I - Contributo dello Stato		
5101	Contributo annuo dello Stato (art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	13.500.000.000	13.500.000.000
	Sottocategoria II - Altri contributi		
5104	Somma trasferita dalla gestione di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'attuazione della legge 14 febbraio 1987, n. 40	9.500.000.000	9.500.000.000
	Categoria 11 - *Riscossione di crediti*		
5212	Recupero sui finanziamenti relativi alle attività formative di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	p.m.	—
5215	Entrate eventuali e diverse	p.m.	—
	Totale titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	23.000.000.000	23.000.000.000
	Titolo III - PARTITE DI GIRO		
5301	Somme erroneamente affluite alla contabilità speciale	p.m.	—
5302/1	Somme versate dalla CEE per la realizzazione di progetti formativi sperimentali a distanza	p.m.	—
5302/2	Somme versate dalla CEE per la realizzazione di manifestazioni nel settore della formazione professionale	p.m.	—
5303	Somme versate dalla CEE per la realizzazione di progetti formativi in favore dei lavoratori italiani all'estero	p.m.	—
	Totale titolo III - PARTITE DI GIRO	—	—
	Totale generale delle entrate	31.556.690.669	23.000.000.000

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GRIPPO

Parte II - SPESE

Numero del capitolo	Denominazione del capitolo	Stanziamento Competenza	Cassa L.
	Fondo di cassa della contabilità speciale esistente all'inizio dell'esercizio . . .	—	44.044.623.661
	Titolo I - SPESE CORRENTI		
	Sezione I - Spese varie inerenti alla gestione del «Fondo»		
	Categoria 04 - *Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi*		
1001	Spese relative all'amministrazione del Fondo per la mobilità della manodopera, nonchè spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il «Fondo» è stato costituito.	50.000.000	50.000.000
1002	Somma occorrente per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40	9.500.000.000	9.500.000.000
1102	Fondo di riserva	p.m.	—
	Totale sezione I . . .	9.550.000.000	9.550.000.000
	Totale titolo I - SPESE CORRENTI . . .	9.550.000.000	9.550.000.000
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Rubrica I - Previdenza e assistenza sociale		
	Categoria 12 - *Investimenti in campo sociale*		
1301	Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria delle quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione e riconversione industriale	p.m.	—
1302	Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria del contributo addizionale previsto dall'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164	p.m.	—
	Totale rubrica I . . .	p.m.	—
	Rubrica II - Addestramento professionale		
	Categoria 12 - *Investimenti in campo sociale*		
1401	Spese per l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero (art. 18, lett. *d*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845).	7.700.000.000	7.700.000.000
1402	Spese per la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo (art. 18, lett. *e*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	1.500.000.000	1.500.000.000
1403	Spese per attività di studio, ricerca e di documentazione, di informazione e di sperimentazione (art. 18, lett. *f*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845) . . .	—	—
1403/1	Spese per attività di studio, ricerca e di sperimentazione (art. 18, lett. *f*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845).	4.000.000.000	4.000.000.000
1403/2	Spese per attività di informazione e documentazione (art. 18, lett. *f*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845).	3.100.000.000	3.100.000.000
1404	Spese per il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi a concorso dei fondi comunitari e internazionali (art. 18, lett. *g*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845).	2.668.665.129	2.554.000.000
1405	Spese per il finanziamento delle iniziative di formazione professionale di intesa con le regioni e tramite esse nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro (art. 18, lett. *h*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845).	2.000.000.000	2.000.000.000
1406	Spese per il finanziamento di interventi di riqualificazione professionale nei casi di ristrutturazione e riconversione aziendale previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675	p.m.	—
1407	Spese per il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale (art. 18, lett. *i*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	1.038.025.540	1.000.000.000
1408	Fondo di riserva	p.m.	—
	Totale rubrica II . . .	22.006.690.669	21.854.000.000
	Totale titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE . . .	22.006.690.669	21.854.000.000

Parte II - SPESE

Numero del capitolo	Denominazione del capitolo	Stanziamento	
		Competenza L.	Cassa L.
	Titolo III - PARTITE DI GIRO		
1502	Restituzione di somme erroneamente affluite al «Fondo»	p.m.	—
1503/1	Somme del Fondo sociale europeo destinate all'attuazione di progetti formativi sperimentali a distanza	p.m.	—
1503/2	Somme della CEE destinate all'attuazione delle manifestazioni previste nel settore della formazione professionale	p.m.	—
1504	Somme del Fondo sociale europeo destinate all'attuazione di progetti formativi in favore dei lavoratori italiani all'estero	p.m.	—
	Totale titolo III - PARTITE DI GIRO	p.m.	—
	Totale generale delle spese	31.556.690.669	31.404.000.000
	Avanzo presunto di cassa		12.640.623.661

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GRIPPO

91A2320

DECRETO 28 febbraio 1991.

Bilancio di previsione del Fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'esercizio finanziario 1991.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che costituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 2 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983;

Visto il regolamento CEE n. 2950/83 del 17 ottobre 1983 concernente l'applicazione della decisione numero 83/516/CEE del Consiglio relativa ai compiti del Fondo sociale europeo;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155;

Considerato che ai sensi del predetto art. 25 il Fondo di rotazione è alimentato dai due terzi delle maggiori entrate affluite all'Istituto nazionale della previdenza sociale in conseguenza dei maggiori contributi dovuti dai datori di lavoro in relazione all'aumento dell'aliquota del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

Considerato che le somme da versarsi trimestralmente da parte del predetto Istituto al Fondo di rotazione per il corrente esercizio finanziario 1991 ammontano complessivamente a L. 492.000.000.000così ripartite;

L. 438.000.000.000 quali acconti trimestrali di competenza dell'anno 1991 e L. 54.000.000.000 quale saldo presunto al 31 dicembre 1990;

Ritenuto che le riscossioni effettive del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1991 ammonteranno a L. 492.000.000.000;

Visto il decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito nella legge 12 novembre 1988, n. 492;

Considerato che il Fondo di rotazione ha una propria autonomia amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1979 concernente le norme per l'amministrazione del predetto Fondo;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Art. 1.

È approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione citato nelle premesse, allegato al presente decreto, per l'esercizio finanziario 1991.

Roma, 28 febbraio 1991

p. *Il Ministro:* GRIPPO

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL FONDO DI ROTAZIONE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 845, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1991

Parte I - ENTRATE

Numero del cap.	Denominazione del capitolo	Stanziamento Competenza L.	Stanziamento Cassa L.
	Avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1990	12.224.253.225	—
	Titolo I - ENTRATE CORRENTI		
	Categoria 04 - *Redditi e proventi patrimoniali*		
1051	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	p.m.	p.m.
	Totale categoria 04	p.m.	p.m.
	Totale titolo I - ENTRATE CORRENTI	p.m.	p.m.
	Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
	Categoria 10 - *Trasferimenti attivi in conto capitale*		
	Sottocategoria II - Contributi di enti pubblici		
5211	Versamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	492.000.000.000	492.000.000.000
5212	Somma prelevata dalla gestione di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ai sensi del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito con legge 3 novembre 1987, n. 452	p.m.	p.m.
5113	Confinanziamenti CEE per le esigenze previste dai regolamenti comunitari che impongono l'obbligo d'informazione ai fini del monitoraggio-sorveglianza e valutazione dei progetti cofinanziati	p.m.	p.m.
	Categoria 11 - *Riscossioni di crediti*		
5232	Recuperi sui finanziamenti effettuati in favore degli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	p.m.	p.m.
5233	Entrate eventuali e diverse	p.m.	p.m.
	Totale categoria 11	p.m.	p.m.
	Totale titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	492.000.000.000	492.000.000.000
	Titolo III - PARTITE DI GIRO		
5301	Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) destinate agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 71/66/CEE, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977, a titolo di contributi dovuti ai sensi del Regolamento n. 2894/77, nonché dell'art. 2 della decisione n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	p.m.	p.m.
5302	Interventi del F.S.E. ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del Regolamento CEE n. 4255 del 19 dicembre 1988 per iniziative formative poste in essere dal Ministero AA.EE. a favore dei lavoratori italiani emigrati e loro famiglie	p.m.	p.m.
	Totale titolo III - PARTITE DI GIRO	p.m.	p.m.
	Totale generale delle entrate	504.224.253.225	492.000.000.000

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GRIPPO

Parte II - SPESE

Numero del cap.	Denominazione del capitolo	Stanziamento Competenza L.	Stanziamento Cassa L.
	Titolo I - SPESE CORRENTI		
	Categoria 04 - *Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi*		
1031	Spese relative all'amministrazione del Fondo di rotazione, nonché spese connesse al conseguimento dei fini per i quali il «Fondo» è stato costituito ivi compresi gli oneri relativi alle attività per l'accertamento delle qualifiche	800.000.000	800.000.000
	Categoria 09 - *Spese non classificabili in altre voci*		
1091	Rimborso di somme erroneamente affluite al Fondo di rotazione	p.m.	p.m.
1095	Fondo di riserva	p.m.	p.m.
	Totale titolo I - SPESE CORRENTI . . .	800.000.000	800.000.000
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Categoria 12 - *Investimenti in campo sociale*		
5121	Contributi da erogare agli organismi indicati nella decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1971 e ai sensi dell'art. 2 della decisione n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983 (articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	443.130.030.728	430.905.777.503
5122	Somma destinata al finanziamento delle iniziative di formazione professionale per le maestranze di imprese operanti nella regione Lombardia e nella provincia di Bolzano in regime di ristrutturazione tecnologica (decreto-legge n. 366/1987 convertito nella legge n. 452/1987)	p.m.	p.m.
5123	Somma da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'art. 4 della legge 12 novembre 1988, n. 492 che ha convertito il decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408	p.m.	p.m.
5124	Somma destinata al finanziamento delle attività di formazione e riqualificazione professionali promosse dagli organismi coinvolti nel programma di reindustrializzazione delle aree colpite dalla crisi siderurgica (art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181)	p.m.	p.m.
5125	Somma da trasferire al conto corrente di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ai sensi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 492	11.094.222.497	11.094.222.497
5126	Contributi da erogare ad organismi vari per azioni formative realizzate entro il 31 dicembre 1986, che hanno formato oggetto di specifica ricognizione di spesa	p.m.	p.m.
5127	Finanziamento delle iniziative rivolte a promuovere fino al 31 dicembre 1990 il reimpiego dei lavoratori minerari in attuazione dell'art. 10 della legge n. 221/1990	p.m.	p.m.
5128	Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale (art. 3 legge sulla parità)	49.200.000.000	49.200.000.000
	Totale titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE . . .	503.424.253.225	491.200.000.000
	Titolo III - PARTITE DI GIRO		
5201	Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) da erogare agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 71/66/CEE, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977, nonché dell'art. 2 della decisione n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	p.m.	p.m.
5202	Finanziamento del F.S.E. per le iniziative formative poste in essere dal Ministero AA. EE. a favore dei lavoratori emigrati e loro famiglie, in attuazione dell'art. 1, paragrafo 2, del Regolamento CEE n. 4255 del 19 dicembre 1988	p.m.	p.m.
	Totale titolo III - PARTITE DI GIRO . . .	—	—
	Totale generale delle spese . . .	504.224.253.225	492.000.000.000
	Avanzo presunto di cassa dell'esercizio . . .	—	—
	Totale a pareggio . . .	504.224.253.225	492.000.000.000

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GRIPPO

91A2298

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 24 gennaio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte formulate dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Firenze, in data 16 novembre 1989, 5 luglio 1990 e 25 ottobre 1990;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 10 maggio 1990 e trasmesso con ministeriale del 4 luglio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il testo dell'art. 80, relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato nel modo seguente:

«La facoltà conferisce le lauree in chimica, in fisica, in matematica, in scienze naturali, in scienze biologiche, in scienze geologiche e in scienze dell'informazione».

Dopo l'art. 93, con il conseguente spostamento degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al corso di laurea in scienze dell'informazione.

Art. 94. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze dell'informazione è di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: indirizzo generale, indirizzo applicativo (gestione), indirizzo tecnico (sistemi per l'elaborazione).

A) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio:

1° Anno:

1) fisica I;
2) analisi matematica I;
3) algebra (semestrale);
4) geometria (semestrale);
5) teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

2° Anno:

6) fisica II;
7) analisi matematica II;
8) calcolo numerico (semestrale);
9) calcolo delle probabilità e statistica (semestrale);
10) sistemi per l'elaborazione dell'informazione I;
11) ricerca operativa e gestione aziendale.

B) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il secondo biennio:

12) sistemi per l'elaborazione dell'informazione II;
13) teoria dell'informazione e della trasmissione;
14) metodi per il trattamento dell'informazione.

C) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:

a) per l'indirizzo generale:
15*a*) linguaggi formali e compilatori;
16*a*) metodi di approssimazione;

b) per l'indirizzo applicativo:
15*b*) teoria e metodi dell'ottimizzazione;
16*b*) economia ed organizzazione aziendale (semestrale);
17*b*) trattamento dell'informazione nell'impresa (semestrale);

c) per l'indirizzo tecnico:
15*c*) teoria dei sistemi;
16*c*) tecniche numeriche ed analogiche.

Insegnamenti complementari comuni ai tre indirizzi:

1) analisi numerica;
2) bioelettronica;
3) calcolo delle probabilità;
4) cibernetica e teoria dell'informazione;
5) complementi di gestione aziendale;
6) comunicazioni elettriche;
7) controlli automatici;
8) controllo dei processi industriali;
9) documentazione automatica;
10) econometrica;
11) elaborazione dell'informazione non numerica;
12) elaborazione di immagini;
13) elaborazione dei testi letterali;
14) elettronica;
15) fisica numerica;
16) fisica superiore;

17) istituzioni di fisica teorica;
18) istituzioni di analisi superiore;
19) istituzioni di fisica matematica;
20) linguaggi speciali di programmazione;
21) logica matematica;
22) macchine calcolatrici analogiche;
23) teoria dei modelli;
24) progetto di sistemi numerici;
25) simulazione;
26) statistica;
27) tecniche di progettazione automatica;
28) tecniche direzionali;
29) tecniche speciali di elaborazione;
30) teoria degli algoritmi e calcolabilità;
31) teoria degli automi;
32) teoria dei giochi;
33) teoria dei grafi;
34) teoria delle decisioni;
35) tecnologia degli elaboratori elettronici;
36) tecnologia degli elaboratori in tempo reale I (hardware);
37) tecnologia degli elaboratori in tempo reale II (software);
38) complessità computazionale numerica;
39) complementi di calcolo numerico;
40) metodi di analisi numerica;
41) matematica computazionale;
42) strutture informative;
43) metodologie di programmazione.

Alcuni di questi corsi complementari potranno avere la durata semestrale.

Ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari, comporta un esame finale.

Ciascun insegnamento fondamentale di un indirizzo può essere scelto come insegnamento complementare per un altro indirizzo in cui non sia fondamentale.

Nel manifesto annuale degli studi verranno indicati:

il numero massimo di studenti ammessi ai vari anni del corso di laurea;
gli indirizzi attivati;
gli insegnamenti complementari attivati.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di almeno cinque materie annuali del primo biennio (due corsi semestrali sono valutati come un corso annuale).

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro scelti fra i complementari se a corso semestrale, in almeno tre se uno di essi è annuale, o in almeno due se ambedue sono annuali.

L'esame di laurea consisterà nella discussione di un elaborato scritto relativo a ricerche originali dello studente su argomenti relativi ad uno degli insegnamenti del corso di laurea.

Il corso di laurea verrà attivato gradualmente, cominciando dal primo anno di corso, a partire dall'anno accademico 1991-92.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 24 gennaio 1991

Il pro-rettore: ZAMPI

91A2323

DECRETO RETTORALE 5 febbraio 1991.

Rettifica al decreto rettorale 24 gennaio 1991 recante modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto rettorale n. 116 del 24 gennaio 1991 di istituzione del corso di laurea in scienze dell'informazione;

Considerato che per errore materiale nel quartultimo comma dell'art. 94 non sono stati integralmente riportati gli emendamenti al testo della facoltà richiesti degli organi ministeriali;

Decreta:

Il quartultimo comma dell'art. 94 di cui al decreto rettorale n. 116 del 24 gennaio 1991 viene sostituito dal seguente:

«Nel manifesto annuale degli studi verranno indicati:
gli indirizzi attivati
gli insegnamenti complementari attivati.

La scelta delle materie complementari da parte dello studente è sottoposta all'approvazione del consiglio di corso di laurea».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 5 febbraio 1991

Il pro-rettore: ZAMPI

91A2324

DECRETO RETTORALE 14 marzo 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Firenze, in data 17 luglio 1990;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Visto il parere del consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 18 gennaio 1991 e trasmesso con ministeriale del 13 febbraio 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 41 l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in «scienze statistiche ed attuariali» è integrato con le seguenti discipline:

organizzazione e direzione aziendale;
economia d'azienda;
teoria delle decisioni.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 14 marzo 1991

Il pro-rettore: ZAMPI

91A2325

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 20 maggio 1991, n. 5.

Applicazione del regolamento CEE n. 570/88 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro ed il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.

Con regolamento CEE n. 1157/91, che modifica il regolamento CEE n. 570/88, sono state introdotte alcune importanti innovazioni nel regime degli aiuti destinati a favorire l'utilizzazione di materie grasse butirriche nella fabbricazione di prodotti di pasticceria, gelati e altri prodotti alimentari.

In particolare è stata introdotta la possibilità di utilizzare la panna, preventivamente tracciata, nella fabbricazione dei gelati, nonché di ricondizionare in imballaggi chiusi il burro concentrato. Sono state inoltre apportate alcune modifiche di minore importanza tecnica.

Con la presente circolare vengono impartite disposizioni in merito alle procedure di autorizzazione e di controllo per l'utilizzazione della panna e per il ricondizionamento del burro concentrato. Vengono inoltre divulgate le ulteriori modifiche intervenute nella normativa comunitaria e viene fornito un quadro coordinato ed esaustivo delle disposizioni già emanate in precedenza dalla scrivente in applicazione del regolamento CEE n. 570/88.

Pertanto tutti i soggetti interessati all'applicazione del regolamento CEE n. 570/88 dovranno attenersi, fatto salvo quant'altro disposto per i prodotti importati, alle disposizioni di seguito riportate.

Art. 1.

1. Ai sensi del regolamento CEE n. 570/88, in seguito denominato «regolamento», è messo in vendita, con la procedura della gara permanente, burro detenuto dagli organismi d'intervento, destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione dei prodotti della pasticceria, dei gelati e degli altri prodotti alimentari.

2. È altresì concesso un aiuto secondo la stessa procedura:

a) al burro di mercato classificato nei Paesi comunitari di produzione secondo quanto prescritto all'art. 1, paragrafo 3, lettera *b)*, del regolamento CEE n. 985/68 e il cui imballaggio sia contrassegnato in conformità;

b) al burro concentrato, prodotto con burro o crema di latte, che possiede i requisiti fissati all'allegato IV del «regolamento»;

c) alla crema di latte che possiede i requisiti previsti all'art. 1, secondo comma, lettera *c)*, del «regolamento» e viene utilizzata conformemente alle disposizioni del medesimo.

3. Il burro, il burro concentrato e la crema di latte che usufruiscono di una riduzione di prezzo o di un aiuto ai sensi del «regolamento» debbono essere incorporati esclusivamente, fatti salvi, se del caso, i prodotti intermedi di cui all'art. 9 del «regolamento», nei prodotti finiti previsti all'art. 4 del medesimo.

4. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 del «regolamento», la crema di latte, il burro e il burro concentrato di cui al comma precedente devono essere utilizzati:

a) previa aggiunta dei rivelatori prescritti all'art. 6, paragrafo 1, del «regolamento»:

durante la fabbricazione del burro concentrato effettuata conformemente alle disposizioni del «regolamento»;

nel burro allo stato in cui si trova;

nella crema di latte;

b) oppure, limitatamente al burro e al burro concentrato ottenuto conformemente alle disposizioni del «regolamento», senza aggiunta di rivelatori. In tal caso nello stabilimento devono essere utilizzati almeno i quantitativi indicati all'art. 3, lettera *b)*, del «regolamento».

Art. 2.

1. La produzione di burro concentrato di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *b)*, della presente circolare, le operazioni di concentrazione del burro aggiudicato, l'aggiunta dei rivelatori alla crema di latte, al burro ed al burro concentrato durante la produzione dello stesso nonché il ricondizionamento del burro concentrato devono essere effettuati in stabilimenti preventivamente riconosciuti.

2. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono i requisiti ed adempiono agli obblighi previsti all'art. 10 del «regolamento».

3. Le imprese che intendono ottenere il riconoscimento per uno o più dei propri stabilimenti devono, per ciascuno stabilimento, presentare domanda in carta legale, in duplice copia, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 della presente circolare, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III. Le domande vanno inoltrate per il tramite degli organi regionali territorialmente competenti designati per i controlli, individuati dall'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 3 della legge n. 610/82, in seguito denominati «organi di controllo». Qualora si tratti di ricondizionamento di burro concentrato tracciato la domanda deve essere presentata agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi che procedono secondo quanto previsto al successivo comma quinto.

4. La firma apposta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa sulla richiesta di riconoscimento deve essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni di legge. Alla domanda deve essere allegato il certificato di iscrizione alla camera di commercio.

5. Gli «organi di controllo», eseguiti gli accertamenti volti a constatare l'idoneità dello stabilimento ad eseguire le operazioni di concentrazione e/o di aggiunta di rivelatori e dopo aver provveduto alla verifica dei restanti obblighi e requisiti all'uopo previsti dall'art. 10 del «regolamento» e dalla presente circolare trasmettono al Ministero l'originale della domanda corredata dal proprio parere e da una relazione tecnica con le risultanze relative agli accertamenti effettuati.

6. Gli stabilimenti che saranno riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste riceveranno un numero d'ordine.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 7 del «regolamento» le imprese che intendono utilizzare per la produzione dei prodotti delle formule *A*, *B*, *C* o *D*, di cui all'art. 4 del «regolamento» burro o burro concentrato senza aggiunta di rilevatori o prodotti intermedi contenenti burro o burro concentrato non tracciati devono presentare, per ciascun stabilimento, domanda in carta legale, in duplice copia, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati 6, 7 e 8 della presente circolare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Roma, per il tramite dell'«organo di controllo» territorialmente competente.

2. Le firme apposte nella domanda dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa devono essere autenticate a norma delle vigenti disposizioni di legge. Alla domanda deve essere allegato il certificato di iscrizione alla camera di commercio.

3. La domanda dovrà essere corredata da documentazione idonea a comprovare che lo stabilimento utilizza mensilmente o annualmente, nel periodo di lavorazione, almeno i quantitativi minimi di burro o di equivalente burro, anche sotto forma di prodotti intermedi, indicati all'art. 3, lettera *b)*, del «regolamento».

4. Dovrà essere indicato il prodotto che s'intende utilizzare nello stabilimento, ed il periodo, mese o anno scelto.

5. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono i requisiti ed adempiono agli obblighi previsti all'art. 10 del «regolamento».

6. Gli «organi di controllo» procedono analogamente a quanto indicato al comma quinto del precedente art. 2.

Gli stabilimenti che saranno riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste riceveranno un numero d'ordine.

Art. 4.

1. Qualora ai sensi dell'art. 9 del «regolamento» un'impresa intenda utilizzare burro o burro concentrato, senza aggiunta di rivelatori, per la trasformazione in prodotti intermedi aventi voce tariffaria diversa da quelli previsti all'art. 4 del «regolamento» ed in uno stabilimento diverso da quello ove avviene l'incorporazione nei prodotti finali, deve presentare, in conformità agli schemi allegati 9 e 10 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, per il tramite dell'«organo di controllo» territorialmente competente, domanda in carta legale per il riconoscimento.

2. La firma apposta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa nella domanda deve essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni di legge. Alla domanda deve essere allegato il certificato di iscrizione alla camera di commercio.

3. Qualora si utilizzi burro tracciato o burro concentrato tracciato la domanda deve essere presentata agli uffici periferici dell'ispettorato per la repressione delle frodi.

4. Nella domanda devono essere indicate le caratteristiche dei prodotti intermedi, precisandone la composizione, il tenore in grasso butirrico e la prevista destinazione.

Qualora vengano fabbricati più prodotti intermedi gli stessi dovranno essere individuati anche mediante sigla che verrà riportata nel registro di cui all'art. 11 della presente circolare.

5. Qualora si utilizzi burro o burro concentrato non tracciati la domanda dovrà essere corredata dalla documentazione e dagli impegni indicati al precedente art. 3, terzo e quarto comma.

6. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono i requisiti, adempiono agli obblighi e sottoscrivono gli impegni previsti agli articoli 9 e 10 del «regolamento».

7. Alla domanda deve essere allegato l'elenco degli stabilimenti, con la relativa ubicazione, ove avviene l'incorporazione dei prodotti intermedi nei prodotti finali e l'elenco dei rivenditori che commercializzano i prodotti intermedi. Tali elenchi debbono essere trasmessi anche all'«organo di controllo» e agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi territorialmente competente in relazione all'ubicazione degli stabilimenti ove avviene l'incorporazione dei prodotti intermedi.

8. Ogni variazione degli elenchi deve essere immediatamente comunicata agli incaricati dei controlli di cui al comma precedente territorialmente competenti.

Alla fine di ogni anno dovrà essere redatto un nuovo elenco ed inviato agli incaricati dei controlli territorialmente competenti in relazione allo stabilimento che fabbrica i prodotti intermedi.

9. Gli «organi di controllo» procederanno analogamente a quanto indicato al comma quinto del precedente art. 2. Gli stabilimenti che saranno riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste riceveranno un numero d'ordine.

Art. 5.

1. Qualora un impresa non si attenga alle disposizioni stabilite dal «regolamento» e dalla presente circolare, modifichi o ampli senza preavviso i locali dello stabilimento, apporti variazioni sostanziali agli impianti di lavorazione in maniera tale che possano essere pregiudicate le attività di controllo, l'organo di controllo, come pure gli altri organismi abilitati ad effettuare controlli, propongono al Ministero la revoca del riconoscimento.

2. Gli organi abilitati ad effettuare i controlli, di cui al precedente comma, propongono la sospensione del riconoscimento in caso di fondati motivi di dubbio sulla regolarità delle operazioni sia tecniche che amministrative.

3. Qualora un'impresa riconosciuta ai sensi dell'art. 7 del «regolamento» e dall'art. 3 della presente circolare non utilizzi nel periodo previsto il quantitativo minimo di prodotto prescritto, gli organi di controllo comunicano l'inadempienza riscontrata al Ministero, che dispone la revoca del riconoscimento.

4. Qualora un'impresa riconosciuta ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della presente circolare cambi la sua ragione sociale senza apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad usufruire del riconoscimento deve chiedere al Ministero la voltura del riconoscimento precedente, presentando domanda, debitamente documentata, redatta in carta legale, in duplice copia, per il tramite dell'«organo di controllo» che procederà conformemente a quanto stabilito al quinto comma del precedente art. 2.

5. Nel caso in cui un'impresa ceda un proprio stabilimento, per cui abbia ottenuto il riconoscimento, l'impresa subentrante deve, comunque, chiedere il riconoscimento ai sensi dei precedenti articoli 2, 3 e 4.

Art. 6.

1. Per ogni stabilimento riconosciuto deve essere predisposto il programma di fabbricazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento in relazione ad ogni partita di burro o di crema di latte aggiudicati o acquistati o di burro concentrato da produrre o da ricondizionare in collaborazione con gli «organi di controllo». Il programma deve indicare:

il periodo entro il quale il burro sarà utilizzato;

il tipo o i tipi di prodotto che si intendono ottenere e il contenuto percentuale di materia grassa butirrica sulla sostanza secca;

il quantitativo di prodotto da utilizzare e il relativo tenore di materia grassa butirrica;

se si tratta di prodotti addizionati o meno dei rivelatori;

se del caso il periodo entro il quale avverrà la produzione o il ricondizionamento del burro concentrato o l'aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema di latte.

2. Devono predisporre il programma di fabbricazione di cui al comma precedente anche gli stabilimenti o i laboratori che utilizzano in un mese per la produzione dei prodotti finali 5 tonnellate o più di burro tracciato o del suo equivalente.

In tal caso e qualora si tratti di ricondizionamento di burro concentrato tracciato, il programma di fabbricazione è inviato agli uffici repressione frodi competenti per territorio secondo quanto previsto al successivo terzo comma.

3. Il programma di fabbricazione deve essere presentato agli organi di controllo almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni partita di lavorazione.

Eventuali sostanziali variazioni del programma di fabbricazione devono essere tempestivamente comunicate agli stessi «organi di controllo».

4. Le imprese devono comunicare agli «organi di controllo» ogni acquisto di sostanze denaturanti ai fini degli accertamenti di qualità e grado di purezza degli stessi.

5. I programmi di fabbricazione previsti al presente articolo e quelli previsti dai relativi provvedimenti di applicazione nazionale di altri regolamenti comunitari, devono essere predisposti in modo da evitare che vi siano possibilità di contemporaneo utilizzo del burro detenuto ai sensi dei differenti regolamenti comunitari.

6. Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 3, del «regolamento» le operazioni relative alla lavorazione dei prodotti acquistati o aggiudicati a norma del «regolamento» e già immagazzinati nello stabilimento e di quelli che beneficiano di un aiuto o di una riduzione di prezzo in virtù di altre disposizioni devono essere effettuate in tempi differenti.

7. Gli «organi di controllo» competenti per territorio, su richiesta scritta delle imprese interessate, possono ammettere una deroga alle disposizioni del precedente comma purché le imprese richiedenti dispongano di stabilimenti con locali che garantiscono la separazione e l'individuazione delle giacenze del burro in questione detenuto a titolo dei diversi regolamenti, indichino nella richiesta gli estremi della partita acquistata e si impegnino a trasformare separatamente il burro acquistato ai sensi del «regolamento» da quello detenuto ai sensi di altri regolamenti comunitari.

8. In deroga a quanto disposto al comma sesto del presente articolo, le imprese i cui stabilimenti dispongano di separate catene di lavorazione, potranno essere autorizzate ad effettuare contemporaneamente la lavorazione del burro acquistato ai sensi del «regolamento» e di quello detenuto ai sensi di altri regolamenti, solo se forniscono precise indicazioni che consentano di individuare con precisione e di distinguere gli impianti utilizzati per la trasformazione del burro acquistato ai sensi del «regolamento» da quello detenuto ai sensi delle altre disposizioni.

9. L'autorizzazione alla deroga è rilasciata dagli organi di controllo alle imprese richiedenti che ottemperano a tutte le disposizioni di cui al precedente comma e che offrono sufficienti garanzie di una corretta applicazione delle disposizioni comunitarie e deve altresì essere inviata per conoscenza all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - Roma.

Art. 7.

1. Le operazioni di concentrazione del burro aggiudicato devono essere effettuate in conformità all'art. 5 del «regolamento».

Il burro concentrato che usufruisce di un aiuto deve corrispondere alle caratteristiche stabilite all'allegato IV del «regolamento».

2. L'aggiunta dei rivelatori ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, del «regolamento» deve essere effettuata addizionando al burro tal quale, alla crema di latte, o durante la fabbricazione del burro concentrato, ad esclusione di qualsiasi altro prodotto e secondo i quantitativi minimi prescritti:

i prodotti elencati negli allegati I e III del «regolamento» se il burro o il burro concentrato sono destinati ad essere incorporati nei prodotti corrispondenti alla formula A/C/D;

i prodotti elencati nell'allegato II del «regolamento» se il burro o il burro concentrato sono destinati ad essere incorporati nei prodotti corrispondenti alla formula B;

i prodotti elencati nell'allegato II-*bis* del «regolamento» se si tratta di crema di latte destinata ad essere incorporata nei prodotti corrispondenti alla formula B.

3. L'aggiunta dei rivelatori deve essere effettuata con procedimenti atti a garantire una omogenea ripartizione dei costituenti secondo quanto previsto dal «regolamento».

Le operazioni di concentrazione, l'aggiunta dei rivelatori al burro concentrato, al burro e alla crema di latte e il ricondizionamento del burro concentrato devono avvenire in catene nettamente separate da quelle nelle quali vengono lavorate altre materie grasse, oppure in tempi diversi. In quest'ultimo caso, durante le fasi di lavorazione, non devono essere presenti nei locali di trasformazione altre materie grasse diverse da quelle butirriche.

Art. 8.

1. I prodotti di cui all'art. 1 della presente circolare devono essere lavorati nella Comunità e quivi incorporati nei prodotti finali entro i termini previsti all'art. 11 del «regolamento».

2. La data limite entro la quale la crema di latte tracciata, il burro, il burro concentrato o i prodotti intermedi, addizionati o meno dei rivelatori, debbono essere utilizzati per l'incorporazione nei prodotti finiti, dovrà essere riportata su tutta la relativa documentazione commerciale.

3. Per la definizione delle partite di fabbricazione si applicano le disposizioni dell'art. 23, paragrafo 4, del «regolamento».

Art. 9.

1. Qualora la fabbricazione del burro concentrato con o senza aggiunta di rivelatori o l'aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema di latte non sia effettuata nello stesso stabilimento ove avviene la trasformazione nei prodotti finali di cui all'art. 4 del «regolamento» o nei prodotti intermedi, il burro concentrato, la crema di latte e il burro addizionati di rivelatori devono essere confezionati secondo quanto stabilito all'art. 8 del «regolamento», riportando le indicazioni prescritte all'articolo medesimo.

2. Per il trasporto dei prodotti intermedi si applicano le disposizioni di cui al comma precedente completate dall'indicazione prescritta all'art. 9, paragrafo 1, lettera *d)*, del «regolamento».

Art. 10.

1. Gli aggiudicatari e gli stabilimenti riconosciuti ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente circolare, gli importatori e/o rivenditori di burro o burro concentrato non contenenti rivelatori, e gli stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi non contenenti rivelatori, devono tenere in permanenza per ogni magazzino o deposito, un registro bollato a norma di legge, preventivamente vidimato dagli «organi di controllo» competenti per territorio. Tuttavia qualora si tratti di stabilimenti autorizzati ai sensi dell'art. 2 a ricondizionare il burro concentrato addizionato di rivelatori il suddetto registro è vidimato dagli uffici dell'Ispettorato per la repressione delle frodi.

2. Gli importatori e/o rivenditori di burro e/o di crema di latte contenenti rivelatori, e/o di burro concentrato tracciato, di prodotti intermedi contenenti rivelatori, da utilizzare ai sensi del «regolamento» devono tenere per ogni magazzino o deposito un esemplare di registro bollato a norma di legge e preventivamente vidimato dagli uffici dell'Ispettorato per la repressione delle frodi.

3. Gli stabilimenti e i laboratori che producono prodotti intermedi contenenti rivelatori, che utilizzano crema di latte, burro o burro concentrato con aggiunta di rivelatori o prodotti intermedi contenenti rivelatori da incorporare nei prodotti di cui all'art. 4 del «regolamento», devono tenere, per ogni magazzino o deposito, un esemplare di registro bollato a norma di legge preventivamente vidimato dall'Ispettorato per la repressione delle frodi competente per territorio.

4. Ogni esemplare di registro deve essere custodito negli uffici del magazzino o del deposito nel quale trovansi le partite di prodotto oggetto della contabilità.

5. Le registrazioni contabili devono essere effettuate giornalmente in modo da riflettere la reale giacenza del prodotto.

6. Ai fini della presente circolare sono considerati unico magazzino o deposito, più locali contigui e intercomunicanti.

7. Per magazzini o depositi ricadenti nel complesso aziendale di un unico stabilimento, la contabilità può essere tenuta in un unico registro.

8. L'eventuale esistenza di magazzini o depositi non ricadenti nel complesso aziendale di un unico stabilimento deve essere preventivamente comunicata agli organi abilitati ad effettuare i controlli competenti per territorio che provvedono a constatarne l'idoneità.

9. I soggetti indicati nei commi precedenti che utilizzano diversi prodotti che usufruiscono di un aiuto o di riduzione del prezzo dovranno adottare una contabilità distinta per ciascuno dei prodotti utilizzando a tal fine registri separati nell'ambito di ciascuna disposizione o di ciascun regolamento.

10. Tutte le registrazioni effettuate ai sensi del presente articolo devono essere comprovate da adeguata documentazione commerciale quali bolle di consegna e fatture.

11. Il registro di cui al presente articolo può essere tenuto previo parere favorevole dell'«organo di controllo» o dell'ufficio dell'Ispettorato per la repressione delle frodi, anche per mezzo di registrazioni meccanografiche. In tal caso i registri sono sostituiti dai tabulati preventivamente numerati e vidimati dall'«organo di controllo» o dell'ufficio dell'Ispettorato della repressione delle frodi, sui quali debbono essere riportate giornalmente tutte le annotazioni prescritte dalla presente circolare.

12. Sulla documentazione commerciale riguardante il burro, il burro e la crema di latte addizionati di rivelatori, il burro concentrato con o senza rivelatori ed i prodotti intermedi dovrà essere riportata, oltre a quanto indicato al precedente art. 8, la destinazione indicata nell'offerta (formula A/C/D/ o formula B), il numero d'ordine con il quale è stata identificata l'offerta e il riferimento al «regolamento».

13. Le caratteristiche del burro prodotto in Italia, che usufruisce di un aiuto, fatto salvo quanto previsto all'art. 1, secondo comma, lettera *a)*, del «regolamento», debbono figurare sulla documentazione commerciale e sugli imballaggi i quali debbono riportare altresì impressa la ragione sociale e l'ubicazione della ditta produttrice.

Art. 11.

1. Gli aggiudicatari che provvedono alla fabbricazione del burro concentrato, addizionato o meno di rivelatori, all'aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema di latte, al ricondizionamento del burro concentrato, devono annotare giornalmente, nei registri di cui al precedente articolo 10 le indicazioni previste all'art. 10, paragrafo 2), lettera *c)* del «regolamento» con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, specificando la quantità e il tipo di prodotti denaturanti utilizzati e la destinazione prevista (formula A/C/D o formula B).

2. Gli stabilimenti che provvedono ad effettuare le operazioni indicate al primo comma del presente articolo per conto degli aggiudicatari devono specificare nel registro i quantitativi di prodotto restituiti all'aggiudicatario.

3. Gli aggiudicatari che provvedono a far eseguire da altri, per proprio conto ed a proprio nome, le operazioni di cui al primo comma del presente articolo dovranno indicare nel registro i quantitativi di burro inviati per essere concentrati e/o denaturati e la quantità dei prodotti restituiti.

4. Gli stabilimenti che utilizzano burro o burro concentrato con o senza aggiunta di rivelatori per la fabbricazione di prodotti intermedi devono annotare giornalmente nel registro di cui al precedente art. 10 i quantitativi di burro o di burro concentrato, tracciati e non, introdotti negli stabilimenti e i quantitativi di altre materie grasse introdotte con riferimento agli estremi della fattura di acquisto, delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento, le materie grasse impiegate e la loro composizione, i prodotti ottenuti, la loro composizione con l'indicazione del tenore di materie grasse butirriche, i quantitativi ceduti con l'indicazione della destinazione, della data di uscita, del nome ed indirizzo dei detentori.

5. Gli importatori e i rivenditori di burro, burro concentrato o prodotti intermedi, tracciati o meno, o di crema di latte addizionata di rivelatori destinati ad essere utilizzati ai sensi del «regolamento», devono annotare giornalmente nel registro previsto al precedente art. 10 le quantità dei prodotti medesimi importati o acquistati, gli estremi delle fatture di acquisto o delle bollette di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, oppure, delle bolle doganali, nonché le quantità di prodotti ceduti con a fianco riportate le generalità e gli indirizzi di ogni singolo detentore, le relative date di cessione e la destinazione prevista.

6. Gli utilizzatori finali di crema di latte addizionata di rivelatori, di burro, burro concentrato o prodotti intermedi, tracciati o meno, devono annotare giornalmente nel registro di cui al precedente art. 10, le indicazioni previste all'art. 10, paragrafo 2, lettera *c)*, del «regolamento» con riferimento agli estremi delle fatture di

acquisto o delle bolle doganali o bolle di accompagnamento, specificando la data di incorporazione nei prodotti finali e le sottovoci della nomenclatura combinata dei prodotti finiti.

7. Nella contabilità degli aggiudicatari dovrà inoltre figurare quanto indicato all'art. 12, paragrafo 1, lettera *b)*, del «regolamento».

Art. 12.

1. Le offerte per partecipare alle gare per acquistare burro ai sensi del «regolamento» devono essere presentate agli organismi d'intervento dove è depositato il burro e devono contenere tutte le indicazioni previste all'art. 16, paragrafi 2 e 4, del «regolamento».

2. Le offerte per partecipare alle gare per la concessione dell'aiuto devono essere presentate all'organismo competente dello stato. membro sul cui territorio avviene l'aggiunta dei rivelatori, o secondo il caso, la fabbricazione del burro concentrato o l'incorporazione del burro nei prodotti finali o nei prodotti intermedi.

3. I concorrenti, per la presentazione delle offerte e per la costituzione delle cauzioni di gara e di trasformazione, dovranno attenersi alle disposizioni impartite dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) secondo quanto previsto dal «regolamento» ed in conformità dell'art. 5 del regolamento CEE n. 569/88.

L'A.I.M.A. provvederà, in relazione ad ogni aggiudicazione e per ogni garanzia di trasformazione prestata ai sensi dell'art. 18 del «regolamento» ad informare gli «organi di controllo» territorialmente competenti in relazione alla sede dell'aggiudicatario dei quantitativi di prodotto oggetto del contratto di vendita o dell'aiuto e di ogni altro elemento utile per lo svolgimento degli accertamenti previsti dal «regolamento» e della presente circolare, nonché a dare immediata comunicazione ai partecipanti dei risultati dell'aggiudicazione rispettando quanto stabilito agli articoli 20, 21 e 22 del «regolamento».

Art. 13.

1. I contratti relativi alle vendite di crema di latte addizionata di rivelatori, di burro, burro concentrato o prodotti intermedi, addizionati o meno di rivelatori, devono riportare le indicazioni previste all'art. 12, paragrafo 1, lettera *c)*, del «regolamento» e per quelli relativi alle vendite di prodotti intermedi anche gli impegni di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera *b)*.

2. Qualora la crema di latte, il burro o il burro concentrato, addizionati di rivelatori, vengano acquistati da utilizzatori finali che acquistano un quantitativo massimo complessivo non superiore durante un anno a 6 tonn. di burro o 5 tonn. di burro concentrato o un quantitativo equivalente contenuto nei prodotti intermedi o 14 tonn. di crema di latte, per i controlli di cui all'art. 23, paragrafo 3, del «regolamento», si applicano le disposizioni previste all'art. 23, paragrafo 5, del «regolamento» medesimo. In tal caso la vendita può avvenire soltanto mediante contratto scritto, con il quale l'acquirente si impegni ad acquistare un quantitativo annuo non superiore a quello indicato al presente comma ed a trasformarlo nei prodotti indicati in una delle formule «A/C/D o B» nel rispetto dei termini e modalità previsti dal «regolamento» e dichiari di essere a conoscenza delle sanzioni in cui incorrerà qualora risulti che gli impegni sottoscritti non sono stati rispettati.

Art. 14.

1. Le imprese aggiudicatarie di burro, che effettuano la concentrazione e/o l'aggiunta dei rivelatori, le imprese che effettuano l'aggiunta alla crema di latte dei rivelatori, il ricondizionamento del burro concentrato, nonché gli importatori ed i rivenditori di burro o crema tracciati, di burro concentrato tracciato o meno, di burro concentrato, di prodotti intermedi, devono provvedere a mezzo telegramma, telex o telefax, entro le 24 ore successive all'avvenuto trasferimento, a comunicare agli uffici dell'ispettorato per la repressione delle frodi o agli «organi di controllo» competenti per territorio di partenza e destinazione del prodotto, ogni trasferimento di prodotto da utilizzare ai sensi del «regolamento».

2. La comunicazione deve contenere:

a) le generalità e l'indirizzo del destinatario o magazzino di deposito di destinazione;

b) la descrizione del prodotto e la destinazione prescritta;

c) gli estremi della fattura o bolla di accompagnamento;

d) la data di aggiudicazione del burro nonché quella limite entro cui il prodotto deve essere incorporato nei prodotti finali;

e) la sede dell'aggiudicatario o dell'importatore.

3. Gli operatori di cui al primo comma del presente articolo, qualora effettuino vendite dirette agli utilizzatori finali di cui al precedente art. 13, secondo comma, in deroga a quanto stabilito nel precedente comma, devono comunicare, mediante lettera raccomandata agli «organi di controllo» od agli uffici dell'ispettorato per la repressione delle frodi competenti per i territori di partenza e destinazione l'avvenuta cessione del prodotto.

4. Copia del contratto di cui al secondo comma dell'art. 13 della presente circolare dovrà essere preventivamente inviata agli uffici dell'ispettorato per la repressione delle frodi territorialmente competenti in relazione alla sede della ditta importatrice e di quella utilizzatrice.

Art. 15.

1. Gli «organi di controllo» competenti per territorio in relazione agli stabilimenti che effettuano le sottoelencate operazioni provvederanno a svolgere controlli sul posto per quanto concerne:

a) la concentrazione e aggiunta di rivelatori prevista all'art. 7 della presente circolare e il ricondizionamento del burro concentrato non tracciato;

b) l'incorporazione in prodotti della formula A/C/D o formula B mediante utilizzazione di burro o di burro concentrato non tracciati o di prodotti intermedi non contenenti rivelatori;

c) la produzione di prodotti intermedi mediante utilizzazione di burro o burro concentrato senza rivelatori.

2. I controlli sul ricondizionamento del burro concentrato tracciato, sulla commercializzazione e sull'incorporazione nei prodotti finali, della crema di latte, del burro, del burro concentrato contenenti rivelatori e dei prodotti intermedi contenenti rivelatori, nonché sulla fabbricazione dei prodotti intermedi mediante utilizzazione di burro o burro concentrato contenenti rivelatori, sono effettuati dall'ispettorato per la repressione delle frodi.

Art. 16.

1. I controlli sulle operazioni di concentrazione e/o di aggiunta dei rivelatori o di ricondizionamento del burro concentrato sono effettuati sul posto, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 1, del «regolamento», dagli «organi di controllo» territorialmente competenti in relazione allo stabilimento che effettua le operazioni medesime, in base al programma di lavorazione ed almeno in relazione ad ogni quantità aggiudicata e riguardano:

l'accertamento, nelle operazioni di fabbricazione del burro concentrato, tracciato o meno, del rispetto delle rese previste all'art. 5, paragrafo 1, del «regolamento»;

la corrispondenza concernente la quantità, qualità e grado di purezza dei rivelatori impiegati attraverso l'esame della documentazione in possesso dell'impresa o attraverso specifici controlli analitici;

l'accertamento del quantitativo di burro o crema di latte quotidianamente utilizzati;

le condizioni nelle quali avvengono le trasformazioni, rivolgendo particolare cura a quanto disposto dal «regolamento» in materia di eventuale presenza, nello stabilimento, di grassi non butirrici;

la composizione dei prodotti ottenuti;

l'esame delle registrazioni contabili.

2. In relazione ad ogni quantità aggiudicata l'«organo di controllo» deve procedere al prelevamento dei campioni di burro concentrato o del burro o crema di latte tracciati o del burro concentrato tracciato. Il prelievo dei campioni deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 e, per quanto concerne la crema, conformemente a quanto indicato all'allegato II-*bis* del «regolamento».

3. Un esemplare dei campioni relativi ad ogni prelievo deve essere inviato presso un laboratorio di analisi di ente od organismo pubblico che dovrà accertare:

1) qualora si tratti di burro concentrato che usufruisce dell'aiuto, che il prodotto presenti le caratteristiche di cui all'allegato IV del «regolamento» e se tracciato anche quanto indicato al seguente punto 3);

2) qualora si tratti di crema di latte addizionata di rivelatori che il prodotto abbia il tenore di materia grassa indicato all'art. 1, paragrafo 2), lettera *c)*, del «regolamento» e anche quanto indicato al seguente punto 3);

3) qualora si tratti di crema di latte, di burro o di burro concentrato addizionati di rivelatori, l'omogeneità di ripartizione dei rivelatori ed il rispetto dei quantitativi minimi prescritti agli allegati I, II, II-*bis* e III del «regolamento» nel rispetto della destinazione indicata nell'offerta.

4. Qualora sia utilizzato burro che usufruisce dell'aiuto, l'«organo di controllo» deve accertare la presenza dell'apposito marchio sull'imballaggio. Fatti salvi gli eventuali accertamenti analitici che possono essere disposti dall'organo incaricato dei controlli, le imprese che impiegano burro di mercato forniscono agli «organi di controllo» la prova, con la presentazione della relativa documentazione commerciale, che il tenore in materia grassa del burro da utilizzare corrisponde a quello indicato nell'offerta.

5. L'«organo di controllo» deve comunicare all'impresa il risultato dell'analisi.

6. Per eventuali richieste di revisione di analisi si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571.

7. Il burro concentrato addizionato o meno dei rivelatori ed il burro e la crema di latte addizionati dei rivelatori non possono essere utilizzati o commercializzati prima che sia reso noto l'esito delle analisi.

8. La commercializzazione può essere consentita prima che sia noto l'esito delle analisi se l'impresa dichiara per iscritto all'«organo di controllo» di essere a conoscenza che qualora l'esito delle analisi dovesse risultare negativo, non potrà essere rilasciata la dichiarazione per lo svincolo della cauzione di trasformazione.

9. In funzione dei quantitativi trasformati l'«organo di controllo» deve effettuare l'esame approfondito dei registri tenuti ai sensi dell'art. 10 della presente circolare e se del caso della contabilità di cui all'art. 12, paragrafo 1, lettera *b)*, del «regolamento» e la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento.

10. In relazione ad ogni accertamento deve essere redatto apposito verbale nel quale devono essere precisati almeno la data in cui è stato effettuato il controllo, la durata del controllo e le operazioni espletate.

11. Qualora si tratti di ricondizionamento di burro concentrato tracciato i controlli di cui al presente articolo sono effettuati dagli uffici periferici dell'ispettorato per la repressione delle frodi.

Art. 17.

1. L'«organo di controllo» territorialmente competente in relazione all'aggiudicatario, nei casi in cui il controllo inerente la successiva trasformazione del burro concentrato, con o senza rivelatori, e del burro o della crema di latte

addizionati di rivelatori esuli dalla propria competenza provvederà a comunicare:

a) all'«organo di controllo» territorialmente competente in relazione allo stabilimento di destinazione del burro e burro concentrato non contenenti rivelatori un documento che contenga i dati di cui alla successiva lettera *b)*;

b) all'ufficio periferico dell'ispettorato per la repressione delle frodi territorialmente competente in relazione all'aggiudicatario qualora si tratti di incorporazione di crema di latte tracciata nei prodotti finali, di burro o burro concentrato denaturati nei prodotti intermedi e/o nei prodotti finali, un documento che contenga i seguenti dati:

generalità ed indirizzo dell'impresa aggiudicataria che ha effettuato le operazioni di concentrazione, e se del caso di aggiunta di rivelatori;

riferimento al regolamento comunitario da applicare e numero d'ordine dell'offerta;

descrizione del prodotto e se del caso formula di denaturazione adottata con indicazione dei rivelatori utilizzati;

destinazione (formula A/C/D o formula B) indicata nelle offerte;

numero di identificazione, tipo, marchi e quantità degli imballaggi;

quantità di burro concentrato e/o tracciato prodotti o di crema tracciata prodotta;

data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

data entro la quale devono essere utilizzati per la produzione dei prodotti finiti.

2. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata dall'«organo di controllo» o dall'ufficio dell'ispettorato per la repressione delle frodi agli incaricati dei successivi accertamenti ai sensi del precedente art. 15 qualora la fabbricazione dei prodotti finiti avvenga in uno stabilimento diverso da quello di prima destinazione o da quello che effettua l'incorporazione nei prodotti intermedi con l'indicazione anche del peso del burro o del burro concentrato contenenti o meno rivelatori, utilizzati per la fabbricazione dei prodotti intermedi.

3. L'«organo di controllo» deve inviare anche copia del certificato di analisi del burro concentrato e/o tracciato e della crema di latte tracciata di cui al precedente art. 16 non appena conosciuto l'esito dell'accertamento analitico.

Art. 18.

1. Presso gli stabilimenti e/o laboratori che provvedono alla incorporazione del burro e del burro concentrato senza rivelatori nei prodotti intermedi gli «organi di controllo» territorialmente competenti effettuano controlli sul posto, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2, del «regolamento», in base al programma di lavorazione, in maniera inopinata, ed almeno una volta al mese.

I controlli sul posto riguardano:

l'accertamento del rispetto delle condizioni di fabbricazione dei prodotti intermedi;

l'accertamento del quantitativo di burro o burro concentrato utilizzati quotidianamente e nel corso del periodo;

il controllo delle entrate e delle uscite dei prodotti;

la verifica che la composizione dei prodotti intermedi corrisponda a quanto dichiarato e prescritto dal «regolamento». Essa è effettuata attraverso l'esame dei registri di cui al precedente art. 10 e attraverso l'esame delle materie grasse utilizzate ed il prelievo dei campioni dei prodotti fabbricati e delle materie grasse utilizzate da sottoporre ad analisi presso i laboratori di enti ed organismi pubblici.

2. I controlli previsti al presente articolo sono effettuati dagli uffici periferici dell'ispettorato per la repressione delle frodi qualora si utilizzi burro tracciato o burro concentrato tracciato.

3. Qualora si utilizzino prodotti non contenenti rivelatori dovrà accertarsi che sono stati utilizzati i quantitativi minimi di cui al precedente art. 3, indicati nella domanda, nel periodo scelto.

4. Qualora si utilizzi burro che usufruisce di un aiuto, l'«organo di controllo» dovrà accertare quanto indicato al precedente art. 16, comma quarto.

5. Gli accertamenti suindicati sono completati dalla verifica del rispetto delle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento e da un controllo approfondito della contabilità tenuta ai sensi del precedente art. 10 e dovranno essere effettuati:

qualora si tratti di burro e burro concentrato non tracciati per ogni quantità relativa ad un'offerta introdotta nello stabilimento;

qualora si tratti di burro e burro concentrato tracciati a sondaggio, in funzione dei quantitativi utilizzati.

6. In relazione ad ogni sopralluogo effettuato dovrà essere redatto apposito verbale. Dai verbali devono risultare i giorni di lavorazione intercorsi dal precedente accertamento ed almeno la data in cui è stato effettuato il controllo, la durata del controllo e le operazioni effettuate. Se del caso copia del verbale sarà inviata all'organo di controllo competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario.

Art. 19.

1. Gli «organi di controllo» territorialmente competenti provvedono sulla base del programma di fabbricazione, ad effettuare controlli sul posto per verificare la corretta utilizzazione del burro e del burro concentrato non contenenti rivelatori o dei prodotti intermedi non contenenti rivelatori incorporati nei prodotti finali di cui all'art. 4 del «regolamento» negli stabilimenti e/o laboratori autorizzati:

2. Il controllo deve essere effettuato in relazione ad ogni quantità relativa ad un'offerta introdotta nello stabilimento ed almeno una volta al mese e riguarda l'accertamento:

del rispetto dell'utilizzazione del burro e del burro concentrato secondo la formula indicata nell'offerta e nei termini prescritti;

del rispetto dell'impegno assunto nella domanda di incorporare almeno i quantitativi minimi di cui all'art. 3, lettera *b)*, del «regolamento»;

del rispetto delle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento;

dei quantitativi di prodotto utilizzati, e delle quantità dei prodotti finiti ottenuti;

per i prodotti della formula C del rispetto di quanto previsto all'art. 4, punto 3) del «regolamento».

3. A tal fine dovrà essere effettuato un approfondito esame dei registri tenuti ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 della documentazione commerciale.

4. Qualora si utilizzi burro che usufruisce dell'aiuto, l'«organo di controllo» deve accertare quanto indicato all'art. 16, comma quarto.

5. Qualora l'impresa non abbia utilizzato nel periodo scelto i quantitativi minimi di cui al precedente art. 3, l'«organo di controllo» comunicherà tempestivamente l'infrazione rilevata all'A.I.M.A. ed al Ministero, che provvederà alla revoca del riconoscimento.

6. In relazione ad ogni sopralluogo effettuato dovrà essere redatto apposito verbale. Dai verbali devono risultare anche i giorni di lavorazione intercorsi dal precedente accertamento, la data in cui è stato effettuato il controllo, la durata del controllo e le operazioni espletate. Se del caso copia del verbale sarà inviata all'organo di controllo competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario.

Art. 20.

1. Gli accertamenti sulla commercializzazione e sulla utilizzazione finale del burro concentrato tracciato, della crema di latte e del burro tracciati e dei prodotti intermedi contenenti rivelatori ceduti alle imprese ai fini della fabbricazione dei prodotti delle formule (A/C/D o formula B) sono effettuati dagli uffici periferici dell'Ispettorato per la repressione delle frodi. Essi provvederanno ad accertare attraverso l'esame dei registri che il burro concentrato tracciato, il burro e la crema di latte tracciati abbiano esclusivamente la prescritta destinazione ossia l'incorporazione nei prodotti finiti di cui alle formule (A/C/D o formula B) previste all'art. 4 del «regolamento», entro i termini stabiliti, effettuando gli opportuni controlli nei confronti delle ditte utilizzatrici situate nelle zone di competenza. Accertatone il regolare impiego dovranno darne immediata comunicazione all'ufficio periferico dell'Ispettorato per la repressione delle frodi in cui ha sede l'impresa che ha effettuato la concentrazione e l'aggiunta dei rivelatori, affinché quest'ultimo possa comunicare all'A.I.M.A. l'avvenuta incorporazione del burro concentrato tracciato e del burro e crema di latte tracciati, indicando con riferimento al numero d'ordine dell'offerta la data effettiva entro la quale si è verificata la totale utilizzazione del burro concentrato e/o tracciato o della crema tracciata in uno dei prodotti di cui alle formule (A/C/D o formula B) del «regolamento».

2. Qualora gli stabilimenti utilizzino un quantitativo di burro tracciato, uguale o superiore a quello indicato all'art. 23, paragrafo 3, lettera *a)*, secondo trattino del «regolamento», o al suo equivalente sotto forma di burro concentrato o crema o prodotti intermedi contenenti rivelatori, il controllo per l'accertamento dell'esatta destinazione deve essere effettuato almeno una volta al mese. Copia del verbale dal quale risultino i giorni di lavorazione intercorsi dall'ultimo accertamento, nonché le indicazioni previste all'art. 23, paragrafo 6, del «regolamento», redatto in occasione di ogni sopralluogo, dovrà essere inviato all'ufficio periferico dell'Ispettorato per la repressione delle frodi territorialmente competente in relazione all'aggiudicatario, che ne curerà l'invio all'A.I.M.A.

3. Nei casi di inadempienza tali comunicazioni saranno integrate dai dati riguardanti i giorni di ritardo e le corrispondenti quantità interessate.

4. Ai sensi dell'art. 23, paragrafo 5, del «regolamento» la prova dell'avvenuta trasformazione finale coincide, per ogni partita di prodotto ceduto, con la data di presentazione della dichiarazione del trasformatore finale che utilizza annualmente il quantitativo di prodotto di cui all'art. 23, paragrafo 5, ultimo comma, del «regolamento». Tale dichiarazione, riportata nel contratto di vendita di cui all'art. 14, quarto comma, della presente circolare, deve essere rinnovata almeno ogni anno ed è valida per tutte le vendite effettuate nel corso di tale periodo.

5. Nel caso di cui al comma precedente gli uffici dell'Ispettorato per la repressione delle frodi effettueranno controlli a campione presso tali utilizzatori al fine di verificare, in particolare, l'effettivo impiego del burro concentrato tracciato e del burro o crema di latte tracciati nei prodotti e nei termini previsti. Eventuali irregolarità dovranno essere denunciate all'A.I.M.A. che dovrà provvedere al fine di ottenere il versamento di una somma pari all'importo della cauzione di trasformazione relativa ai quantitativi interessati.

Art. 21.

1. Ai fini dello svincolo delle cauzioni di trasformazione versate per garantire il rispetto delle esigenze principali di cui all'art. 18, paragrafo 2, del «regolamento» e qualora si tratti di burro aggiudicato utilizzato senza rivelatori, l'«organo di controllo» territorialmente competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario provvederà a comunicare all'A.I.M.A., con riferimento al numero d'ordine relativo all'offerta, completate le operazioni di

incorporazione nei prodotti finiti e sulla base dei controlli effettuati ai sensi del «regolamento» e della presente circolare:

a) se il burro è stato concentrato, i quantitativi in causa, il termine entro il quale l'operazione è stata effettuata, il relativo certificato di analisi e i verbali effettuati in occasione degli appositi sopralluoghi;

b) se si è proceduto all'incorporazione nei prodotti intermedi tutti gli accertamenti effettuati ai sensi del precedente art. 18, allegando le copie dei certificati di analisi e dei verbali;

c) l'avvenuta incorporazione nei prodotti finiti con l'indicazione del tipo dei prodotti fabbricati e la data in cui l'operazione medesima è stata effettuata, nonché tutti gli altri accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 19 della presente circolare.

2. Qualora si tratti di burro o crema di latte aggiudicati per essere utilizzati previa aggiunta di rivelatori, gli organi di controllo in relazione alla sede dell'aggiudicatario provvederanno, completate le operazioni di concentrazione e/o aggiunta di rivelatori, ultimati i controlli all'uopo previsti, a comunicare all'A.I.M.A., sulla base della comunicazione da questa effettuata al momento dell'aggiudicazione, la data di ultimazione delle operazioni di concentrazione e/o aggiunta di rivelatori al prodotto, la formula di denaturazione adottata, i traccianti utilizzati nonché ad inviare i verbali dai quali risultino tutti gli altri accertamenti effettuati ai sensi del precedente art. 16 e la copia del certificato di analisi.

3. Analoga comunicazione, contenente quanto previsto al precedente art. 17, lettera *b)*, dovrà essere inviata all'ufficio dell'Ispettorato per la repressione delle frodi competente per territorio in relazione alla sede dell'aggiudicatario, che provvederà a porre sotto controllo il burro concentrato tracciato ed il burro e la crema di latte tracciati, per comunicare all'A.I.M.A. ai fini dello svincolo della cauzione gli accertamenti effettuati ai sensi del «regolamento» e degli articoli 18 e 20 della presente circolare.

4. Gli «organi di controllo» comunicheranno all'A.I.M.A. le irregolarità riscontrate in relazione alla denaturazione non conforme sia per quanto riguarda i traccianti impiegati, sia per quanto concerne l'applicazione dell'art. 6, paragrafo 2, del «regolamento» che prevede l'incameramento parziale della cauzione di trasformazione in caso di insufficiente dosaggio o ripartizione non omogenea dei rivelatori.

5. Nei casi di inadempienza le comunicazioni previste al presente articolo saranno integrate dai dati riguardanti le infrazioni rilevate, i giorni di ritardo e le corrispondenti quantità interessate.

Art. 22.

1. Le imprese aggiudicatarie che intendono ottenere la liquidazione dell'aiuto devono presentare apposita domanda in carta legale all'A.I.M.A., per il tramite degli «organi di controllo». Ai sensi dell'art. 22, paragrafo 4, del «regolamento» possono chiedere mensilmente la liquidazione parziale dell'aiuto relativamente ai quantitativi di burro, burro concentrato o crema di latte tracciati prodotti o di burro o burro concentrato utilizzati nel mese. La domanda va presentata in triplice copia. Una copia della domanda va inviata direttamente all'A.I.M.A. e le altre agli «organi di controllo».

2. Devono allegare alla domanda il documento attestante la costituzione a favore dell'A.I.M.A. della cauzione di trasformazione di cui all'art. 18, paragrafo 2, del «regolamento» nel caso si tratti di burro tracciato o di burro concentrato tracciato o di crema di latte addizionata di rivelatori.

3. Gli «organi di controllo» qualora si tratti di richiesta di aiuto ad avvenuta produzione di burro concentrato tracciato e di burro o crema di latte tracciati dovranno inviare all'A.I.M.A. copia della domanda di aiuto con allegato il verbale relativo agli accertamenti effettuati, i certificati di analisi relativi ai campioni di burro concentrato tracciato e burro o crema di latte tracciati prelevati in conformità a quanto disposto dal precedente art. 16, e il proprio parere sull'ammissibilità della domanda all'aiuto per i quantitativi richiesti.

Gli «organi di controllo», qualora la domanda di aiuto riguardi burro utilizzato senza rivelatori, dovranno inviare all'A.I.M.A. la domanda di aiuto con allegati i verbali e la documentazione prevista al precedente art. 21 dai quali devono risultare anche gli accertamenti effettuati sulla qualità del burro utilizzato ed il proprio parere sull'ammissibilità della domanda all'aiuto per i quantitativi richiesti.

4. L'A.I.M.A. ricevuta la documentazione provvederà agli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 22 del «regolamento».

5. Nei casi di inadempienza gli «organi di controllo» provvederanno a comunicare i dati riguardanti l'infrazione rilevata, i giorni di ritardo, le quantità interessate nonché le irregolarità riscontrate in relazione alla denaturazione non conforme al fine dell'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 22, paragrafo 4, e 6, paragrafo 2, del «regolamento».

Art. 23.

1. L'A.I.M.A. provvederà ad integrare, con proprie disposizioni, le modalità inerenti la presentazione della documentazione necessaria per la presentazione delle offerte, per ottenere lo svincolo delle cauzioni e la liquidazione degli aiuti, ed a disciplinare l'applicazione dell'art. 26 del «regolamento» e dell'art. 3 del regolamento CEE n. 1157/91.

Roma, 20 maggio 1991

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO 1

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite..
(Organo di controllo) (Provincia)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare la fabbricazio-
burro concentrato
ne del (1) --
burro concentrato addizionato di rivelatori

- Regolamento (CEE) n. 570/88.

Il sottoscritto ....
nato a................................in data....................
e domiciliato in ....via.........................
legale rappresentante
in qualità di --------------------- della ditta..................
titolare
con sede legale in ....
registrata o iscritta presso.....................................

Chiede

che lo stabilimento..
sito in........................via...............................
iscritto o registrato presso......................................
che secondo quanto previsto all'art. 10 del regolamento CEE n. 570/88 dispone:

a) di impianti tecnici adeguati la cui capacità di trasformazione è di almeno 5 tonnellate di burro al mese o del suo equivalente;

b) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche:

venga riconosciuto ad effettuare la fabbricazione di
burro concentrato
--(1) ai sensi del
burro concentrato addizionato di rivelatori

regolamento CEE n. 570/88, (2) provvedendo a far incorporare nel corso della concentrazione o, secondo i casi, i prodotti elencati negli allegati 1, 2 e 3 del Reg. (CEE) n. 570/88.

A tal fine si impegna:

1) a tenere in permanenza i registri bollati e vidimati di cui agli articoli 10 e 11 della circolare n. 5 del 20.5.1991;

2) a predisporre secondo le modalità stabilite all' art. 6 della circolare n. 5 del 20.5.1991 in collaborazione con l'organo di controllo il programma di fabbricazione, inviandolo al predetto organo almeno 7 giorni prima dell'inizio della lavorazione di ogni singola partita aggiudicata;

3) a sottostare ai controlli;

4) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal Reg. (CEE) n. 570/88 e dalla circolare n. 5 del 20.5.1991.

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo il sottoscritto si impegna altresì:

5) a tenere separatamente i registri previsti al punto 1 della presente domanda;

6) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Data.................

Firma................................

Visto:

(1) Cancellare la menzione che non interessa.
(2) Da inserire nella domanda solo qualora si chieda il riconoscimento per produrre burro concentrato addizionato di rivelatori.

ALLEGATO 2

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(organo di controllo) (provincia)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare l'aggiunta dei rivelatori al burro - Reg. (CEE) n. 570/88.

Il sottoscritto...................nato a..............
in data.................e domiciliato...................
via.......................................in qualità di
legale rappresentante
-------------------- della ditta...............................
titolare
con sede legale in............................... registrata o
iscritta presso...

Chiede

che lo stabilimento.......................................
sito in........................via....................n......
iscritto o registrato presso..............................
che secondo quanto previsto all'art. 10 del Reg. (CEE) n. 570/88 dispone:

1) di impianti tecnici adeguati a trasformare una quantità di almeno 5 tonnellate di burro al mese;

2) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

venga autorizzato ad effettuare la denaturazione del burro aggiudicato o acquistato ai sensi del Reg. (CEE) n. 570/88, provvedendo a fare incorporare nel corso della lavorazione, secondo casi, i prodotti elencati negli allegati 1, 2 e 3 dello stesso regolamento.

A tal fine si impegna:

1) a tenere in permamemza i registri vidimati e bollati di cui agli artt. 10 e 11 della circolare ministeriale n. 5 del 20.5.1991;

2) a predisporre secondo le modalità stabilite all'art. 6 della circolare n. 5 del 20.5.1991 in collaborazione con gli "organi di controllo", il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto "organo di controllo" almeno 7 giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di aggiudicazione di burro;

3) a sottostare ai controlli;

4) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal Reg. (CEE) n, 570/88 e dalla circolare n. 5 del 20.5.1991.

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo il sottoscritto si impegna a:

5) tenere separatamente i registri previsti al punto 1 della presente domanda;

6) lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Data.....................

Firma.............................

Visto:

ALLEGATO 3

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(organo di controllo) (provincia)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare l'aggiunta dei rivelatori alla crema di latte - Reg. (CEE) n. 570/88.

Il sottoscritto...................nato a..............
in data.................e domiciliato........................
via..in qualità di
legale rappresentante
-------------------- della ditta..............................
titolare
con sede legale in............................... registrata o
iscritta presso...

Chiede

che lo stabilimento..
sito in.........................via.....................n......
iscritto o registrato presso..............................
che secondo quanto previsto all'art. 10 del Reg. (CEE) n. 570/88 dispone:

1) di impianti tecnici adeguati a trasformare una quantità di almeno 12 tonnellate di crema di latte al mese;

2) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

venga autorizzato ad effettuare l'aggiunta dei rivelatori alla crema di latte ai sensi del Reg. (CEE) n. 570/88, provvedendo a fare incorporare nel corso della lavorazione, i prodotti elencati all' allegato 2 bis dello stesso regolamento.

A tal fine si impegna:

1) a tenere in permamemza i registri vidimati e bollati di cui agli artt. 10 e 11 della circolare ministeriale n. 5 del 20.5.1991;

2) a predisporre secondo le modalità stabilite all'art. 6 della circolare n. 5 del 20.5.1991 in collaborazione con gli "organi di controllo" il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto "organo di controllo" almeno 7 giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di aggiudicazione di burro;

3) a sottostare ai controlli;

4) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal Reg. (CEE) n. 570/88 e dalla circolare n. 5 del 20.5.1991.

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo il sottoscritto si impegna a:

5) tenere separatamente i registri previsti al punto 1 della presente domanda;

6) lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Data.......................

Firma..............................

Visto:

ALLEGATO 4

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite...
(Organo di controllo) (Provincia)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare il ricondizionamento del burro concentrato non tracciato - Regolamento (CEE) n. 570/88.

Il sottoscritto ....
nato a...............................in data...................
e domiciliato in ....via........................
legale rappresentante
in qualità di -------------------- della ditta.................
titolare
con sede legale in ....
registrata o iscritta presso.....................................

Chiede

che lo stabilimento..
sito in.........................via.............................
iscritto o registrato presso.....................................
che secondo quanto previsto all'art. 10 del regolamento CEE n. 570/88 dispone:

a) di impianti tecnici adeguati la cui capacità di lavorazione è di almeno 4,2 tonnellate di burro concentrato al mese;

b) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche:

venga autorizzato ad effettuare il ricondizionamento del burro concentrato non tracciato ai sensi del regolamento CEE n. 570/88.

A tal fine si impegna:

1) a tenere in permanenza i registri bollati e vidimati di cui agli articoli 10 e 11 della circolare n. 5 del 20.5.1991;

2) a predisporre secondo le modalità stabilite all' art. 6 della circolare n. 5 del 20.5.1991 in collaborazione con l'organo di controllo il programma di fabbricazione, inviandolo al predetto organo almeno 7 giorni prima dell'inizio del ricondizionamento di ogni singola partita di burro concentrato acquistata;

3) a non modificare la composizione del prodotto;

4) a rispettare le disposizioni dell'art. 8 del Reg. (CEE) n. 570/88 in materia di imballaggi;

5) a sottostare ai controlli;

6) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal Reg. (CEE) n. 570/88 e dalla circolare n. 5 del 20.5.1991.

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo il sottoscritto si impegna altresì:

7) a tenere separatamente i registri previsti al punto 1 della presente domanda;

8) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Data.................

Firma...............................

Visto:

ALLEGATO 5

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite...
(Ufficio periferico Repressione Frodi)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare il ricondizionamento del burro concentrato tracciato - Regolamento (CEE) n. 570/88.

Il sottoscritto ....
nato a...............................in data....................
e domiciliato in ....via..........................
in qualità di legale rappresentante / titolare della ditta.................
con sede legale in ....
registrata o iscritta presso...................................

Chiede

che lo stabilimento..
sito in......................via.........,...................
iscritto o registrato presso..................................
che secondo quanto previsto all'art. 10 del regolamento CEE n. 570/88 dispone:

a) di impianti tecnici adeguati la cui capacità di lavorazione è di almeno 4,2 tonnellate di burro concentrato tracciato al mese;

b) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche:

venga autorizzato ad effettuare il ricondizionamento del burro concentrato tracciato ai sensi del regolamento CEE n. 570/88.

A tal fine si impegna:

1) a tenere in permanenza i registri bollati e vidimati di cui agli articoli 10 e 11 della circolare n. 5 del 20.5.1991;

2) a predisporre secondo le modalità stabilite all' art. 6 della circolare n. 5 dèl 20.5.1991 in collaborazione con l'organo di controllo il programma di fabbricazione, inviandolo al predetto organo almeno 7 giorni prima dell'inizio del ricondizionamento di ogni singola partita di burro concentrato acquistata;

3) a non modificare la composizione del prodotto;

4) a rispettare le disposizioni dell'art. 8 del Reg. (CEE) n. 570/88 in materia di imballaggi;

5) a sottostare ai controlli;

6) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal Reg. (CEE) n. 570/88 e dalla circolare n. 5 del 20.5.1991.

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo il sottoscritto si impegna altresì:

7) a tenere separatamente i registri previsti al punto 1 della presente domanda;

8) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Data.................

Firma................................

Visto:

ALLEGATO 6

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(organo di controllo) (provincia)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che intendono utilizzare burro tal quale per la fabbricazione di prodotti della formula (1).......

Il sottoscritto...................nato a..............
in data.................e domiciliato.......................
via.......................................in qualità di
legale rappresentante
-------------------- della ditta..............................
titolare
con sede legale in............................ registrata o
iscritta presso...

Chiede

di essere autorizzato ad utilizzare burro tal quale senza aggiunta di rivelatori acquistato o aggiudicato ai sensi del regolamento CEE n. 570/88 nello stabilimento di ....
registrato o iscritto.......................................
sito in.........................via....................n......
per la produzione diretta dei prodotti di cui alla formula........(1).

A tal fine dichiara che lo stabilimento dispone:

1) di impianti tecnici adeguati ad incorporare una quantità pari ad almeno 5 tonnellate di burro al mese;

2) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

Si impegna inoltre:

1) nel periodo di lavorazione del burro acquistato o aggiudicato ai sensi del regolamento CEE n. 570/88 ad utilizzare almeno ....(2);

2) a tenere in permanenza i registri vidimati e bollati di cui agli artt. 10 e 11 della circolare ministeriale n. 5 del 20.5.1991;

3) a predisporre secondo le modalità stabilite all'art. 6 della circolare n. 5 del 20.5.1991 in collaborazione con gli "organi di controllo" il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto "organo di controllo" almeno 7 giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di burro;

4) a comunicare almeno 7 giorni prima dell'inizio della lavorazione il quantitativo di burro aggiudicato o acquistato;

5) a sottostare ai controlli;

6) ad adempiere tutti gli altri obblighi previsti dal Reg. (CEE) n. 570/88 e dalla circolare n. 5 del 20.5.1991.

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo il sottoscritto si impegna a:

7) tenere separatamente i registri previsti al punto 2 della presente domanda;

8) lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Data......................

Firma..............................

Visto:

----

(1) Indicare la formula che interessa A,B,C o D ed i tipi di prodotti che saranno fabbricati, con riferimento alle sottovoci della nomenclatura combinata.

(2) Qualora si intenda optare per il periodo annuale dovrà inserirsi la seguente frase: "45 tonnellate di burro l'anno".
Qualora si intenda optare per il periodo mensile dovrà inserirsi la seguente frase: "5 tonnellate di burro al mese".

ALLEGATO 7

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(organo di controllo) (provincia)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che intendono utilizzare burro concentrato per la fabbricazione di prodotti della formula (1).......

Il sottoscritto...................nato a..............
in data.................e domiciliato........................
via.......................................in qualità di
legale rappresentante
-------------------- della ditta..............................
titolare
con sede legale in.............................. registrata o
iscritta presso...

Chiede

di essere autorizzato ad utilizzare burro concentrato senza aggiunta di rilevatori ai sensi del regolamento CEE n. 570/88
nello stabilimento di ....
registrato o iscritto...
sito in..........................via...................n......
per la produzione diretta dei prodotti di cui alla formula........(1).

A tal fine dichiara che lo stabilimento dispone:

1) di impianti tecnici adeguati ad incorporare una quantità pari ad almeno 4,2 tonnellate di burro concentrato al mese;

2) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

Si impegna inoltre:

1) nel periodo di lavorazione del burro concentrato ai sensi del regolamento CEE n. 570/88 ad utilizzare almeno.........(2);

2) a tenere in permanenza i registri vidimati e bollati di cui agli artt. 10 e 11 della circolare ministeriale n. 5 del 20.5.1991;

3) a predisporre secondo le modalità stabilite all'art. 6 della circolare n. 5 del 20.5.1991 in collaborazione con gli "organi di controllo" il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto "organo di controllo" almeno 7 giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di burro concentrato;

4) a comunicare almeno 7 giorni prima dell'inizio della lavorazione il quantitativo di burro concentrato acquistato;

5) a sottostare ai controlli;

6) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal Reg. (CEE) n. 570/88 e dalla circolare n. 5 del 20.5.1991.

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo il sottoscritto si impegna a:

7) tenere separatamente i registri previsti al punto 2 della presente domanda;

8) lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Data.....................

Firma..............................

Visto:

----

(1) Indicare la formula che interessa A,B,C o D ed i tipi di prodotti che saranno fabbricati con riferimento alle sottovoci della nomenclatura combinata.

(2) Qualora si intenda optare per il periodo annuale dovrà inserirsi la seguente frase: "37 tonn. di burro concentrato l'anno".

Qualora si intenda optare per il periodo mensile dovrà inserirsi la seguente frase:"4 tonn. di burro concentrato al mese".

ALLEGATO 8

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(organo di controllo) (provincia)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che intendono utilizzare prodotti intermedi contenenti burro o burro concentrato senza aggiunta di rivelatori per la fabbricazione di prodotti della formula (1)......

Il sottoscritto...................nato a..............
in data.................e domiciliato.........................
via..in qualità di
legale rappresentante
-------------------- della ditta..............................
titolare
con sede legale in.............................. registrata o
iscritta presso...

Chiede

di essere autorizzato ad utilizzare prodotti intermedi contenenti burro o burro concentrato senza aggiunta di rivelatori ai sensi del regolamento CEE n. 570/88 nello stabilimento di sito in...........................via....................n......
per la produzione diretta dei prodotti di cui alla formula........(1).

A tal fine dichiara che lo stabilimento dispone:

1) di impianti tecnici adeguati ad incorporare una quantità pari ad almeno 5 tonnellate di burro al mese sotto forma di prodotti intermedi;

2) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

Si impegna inoltre:

1) nel periodo di lavorazione dei prodotti intermedi contenenti burro o burro concentrato senza aggiunta di rivelatori ai sensi del regolamento CEE n. 570/88 ad utilizzare almeno..............(2);

2) a tenere in permanenza i registri vidimati e bollati di cui agli artt. 10 e 11 della circolare ministeriale n. 5 del 20.5.1991;

3) a predisporre secondo le modalità stabilite all'art. 6 della circolare n. 5 del 20.5.1991 in collaborazione con gli "organi di controllo" il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto "organo di controllo" almeno 7 giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di prodotti intermedi;

4) a comunicare almeno 7 giorni prima dell'inizio della lavorazione il quantitativo di prodotto intermedio acquistato;

5) a sottostare ai controlli;

6) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal Reg. (CEE) n. 570/88 e dalla circolare n. 5 del 20.5.1991.

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo il sottoscritto si impegna a:

7) tenere separatamente i registri previsti al punto 2 della presente domanda;

8) lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Data.....................

Firma.............................

Visto:

----

(1) Indicare la formula che interessa A,B,C o D ed i tipi di prodotti che saranno fabbricati con riferimento alle sottovoci della nomenclatura combinata.

(2)Qualora si intenda optare per il periodo annuale dovrà inserirsi la seguente frase: "45 tonn. l'anno" di burro sotto forma di prodotti intermedi.

Qualora si intenda optare per il periodo mensile dovrà inserirsi la seguente frase: " 5 tonn. al mese" di burro sotto forma di prodotti intermedi.

ALLEGATO 9

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(organo di controllo) (provincia)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che intendono utilizzare burro concentrato / burro (1) non tracciato per la fabbricazione di prodotti intermedi di cui all'art. 9 del Reg. (CEE) n. 570/88.

Il sottoscritto....................nato a..............
in data..................e domiciliato..........................
via...in qualità di legale rappresentante / titolare della ditta...............................
con sede legale in.............................. registrata o iscritta presso...

Chiede

di essere autorizzato ad utilizzare burro concentrato / burro (1) non tracciato nello stabilimento di ....
registrato o iscritto..
sito in.........................via...................n......
per la fabbricazione di prodotti non compresi nelle voci tariffarie di cui all'art. 4 del Reg. (CEE) n. 570/88 che saranno ceduti per la fabbricazione di prodotti di cui alle formule........(2) ai seguenti stabilimenti:

1) stabilimento della società ....
registrato o iscritto.......................sito in.............
via.................. n........

2) stabilimento...

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

A) I prodotti fabbricati con burro concentrato / burro (1)non tracciati, indicati con la sigla che sarà riportata nella documentazione commerciale, hanno la composizione sotto indicata, rientrando nelle relative voci N.C.:

(Sigla).....(Denominazione prodotto).............(Voce N.C.).....

1) Burro.......................................% in peso
2) Zucchero....................................% in peso
3) ....% in peso
4) ....% in peso

B) Di disporre di impianti tecnici adeguati che consentano di incorporare un quantitativo pari ad almeno 5 tonnellate di burro al mese o al suo equivalente in burro concentrato.

C) Di disporre di locali che consentano di isolare e identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche.

D) Di essere a conoscenza delle disposizioni emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e d'impegnarsi ad osservarle scrupolosamente.

Si impegna in particolare:

1) nel periodo di lavorazione del burro acquistato o aggiudicato ai sensi del regolamento (CEE) n. 570/88 ad utilizzare almeno (3).........;

2) a tenere in permanenza i registri bollati e vidimati ai sensi degli articoli 10 e 11 della circolare ministeriale n. 5 del 20.5.1991;

3) a predisporre, secondo le modalità stabilite all'art. 6 della circolare ministeriale n. 5 del 20.5.1991, in collaborazione con gli organi di controllo, il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto organo di controllo almeno sette giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di burro o di burro concentrato;

4) a comunicare, almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione, il quantitativo di burro o burro concentrato aggiudicato o acquistato.

5) a destinare i prodotti intermedi esclusivamente agli stabilimenti autorizzati a fabbricare i prodotti finali di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 570/88;

6) a sottostare ai controlli;

7) ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal "regolamento" e dalla presente circolare.

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto e di una riduzione di prezzo, il sottoscritto si impegna a:

8) a tenere separatamente i registri previsti al punto 2 della presente domanda;

9) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

In fede,

Data......................

Firma...............................

Visto:

----

(1) Cancellare la menzione che non interessa.
(2) Indicare la formula che interessa (A,C,D o formula B) ed i tipi di prodotti che saranno fabbricati con riferimento alle sottovoci della nomenclatura combinata.
(3)Qualora si intenda optare per il periodo annuale dovrà inserirsi la seguente frase: "45 tonn. di burro l'anno" o il suo equivalente in burro concentrato.
Qualora si intenda optare per il periodo mensile dovrà inserirsi la seguente frase: " 5 tonn. di burro al mese" o il suo equivalente in burro concentrato.

ALLEGATO 10

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(ispettorato per la repressione delle frodi)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che intendono utilizzare burro concentrato / burro (1) tracciato per la fabbricazione di prodotti intermedi di cui all'art. 9 del Reg. (CEE) n. 570/88.

Il sottoscritto...................nato a..............
in data.................e domiciliato........................
via...in qualità di legale rappresentante / titolare della ditta..............................
con sede legale in............................ registrata o iscritta presso..

Chiede

di essere autorizzato ad utilizzare burro concentrato / burro (1) tracciato nello stabilimento di ....
registrato o iscritto...
sito in...........................via...................n......
per la fabbricazione di prodotti non compresi nelle voci tariffarie di cui all'art. 4 del Reg. (CEE) n. 570/88 che saranno ceduti per la fabbricazione di prodotti di cui alle formule........(2) ai seguenti stabilimenti:

1) stabilimento della società ....
registrato o iscritto.......................sito in.............
via................. n........

2) stabilimento..

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

A) I prodotti fabbricati con burro concentrato / burro (1) tracciati, indicati con la sigla che sarà riportata nella documentazione commerciale, hanno la composizione sotto indicata, rientrando nelle relative voci N.C.:

(Sigla).....(Denominazione prodotto).............(Voce N.C.).....

1) Burro......................................% in peso
2) Zucchero...................................% in peso
3) ....% in peso
4) ....% in peso

B) Di disporre di impianti tecnici adeguati che consentano di incorporare un quantitativo pari ad almeno 5 tonnellate di burro al mese o al suo equivalente in burro concentrato.

C) Di disporre di locali che consentano di isolare e identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche.

D) Di essere a conoscenza delle disposizioni emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e d'impegnarsi ad osservarle scrupolosamente.

Si impegna in particolare:

1) nel periodo di lavorazione del burro acquistato o aggiudicato ai sensi del regolamento (CEE) n. 570/88 ad utilizzare almeno (3).........;

2) a tenere in permanenza i registri bollati e vidimati ai sensi degli articoli 10 e 11 della circolare ministeriale n. 5 del 20.5.1991;

3) a predisporre, secondo le modalità stabilite all'art. 6 della circolare ministeriale n. 5 del 20.5.1991, in collaborazione con gli organi di controllo, il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto organo di controllo almeno sette giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di burro o di burro concentrato;

4) a comunicare, almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione, il quantitativo acquistato di burro o burro concentrato tracciato.

5) a destinare i prodotti intermedi esclusivamente agli stabilimenti che effettuano la fabbricazione dei prodotti finali di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 570/88;

6) a sottostare ai controlli;

7) ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal "regolamento" e dalla presente circolare.

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto e di una riduzione di prezzo, il sottoscritto si impegna a:

8) a tenere separatamente i registri previsti al punto 2 della presente domanda;

9) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

In fede,

Data......................

Firma..............................

Visto:

----

(1) Cancellare la menzione che non interessa.
(2) Indicare la formula che interessa (A,C,D o formula B) ed i tipi di prodotti che saranno fabbricati con riferimento alle sottovoci della nomenclatura combinata.
(3)Qualora si intenda optare per il periodo annuale dovrà inserirsi la seguente frase: "45 tonn. di burro l'anno" o il suo equivalente di burro concentrato.
Qualora si intenda optare per il periodo mensile dovrà inserirsi la seguente frase: " 5 tonn. di burro al mese" o il suo equivalente di burro concentrato.

91A2342

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 96

Corso dei cambi del 20 maggio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1295,550	1295,550	1298 —	1295,550	1295,550	1295,550	1298,040	1295,550	1295,550	1295,55
E.C.U.	1526,750	1526,750	1528,50	1526,750	1526,750	1526,750	1527,250	1526,750	1526,750	1526,750
Marco tedesco	742,460	742,460	744 —	742,460	742,460	742,460	742,650	742,460	742,460	742,460
Franco francese	219,120	219,120	219,75	219,120	219,120	219,120	219,150	219,120	219,120	219,120
Lira sterlina	2206 —	2206 —	2210 —	2206 —	2206 —	2206 —	2205,500	2206 —	2206 —	2206 —
Fiorino olandese	659,570	659,570	659,50	659,570	659,570	659,570	659,600	659,570	659,570	659,570
Franco belga	36,126	36,126	36,210	36,126	36,126	36,126	36,113	36,126	36,126	36,120
Peseta spagnola	12,002	12,002	12,050	12,002	12,002	12,002	12,004	12,002	12,002	12 —
Corona danese	194,560	194,560	195 —	194,560	194,560	194,560	194,570	194,560	194,560	194,560
Lira irlandese	1988,950	1988,950	1991 —	1988,950	1988,950	1988,950	1989 —	1988,950	1988,950	—
Dracma greca	6,795	6,795	6,800	6,795	6,795	6,795	6,795	6,795	6,795	—
Escudo portoghese	8,515	8,515	8,530	8,515	8,515	8,515	8,516	8,515	8,515	8,520
Dollaro canadese	1122,650	1122,650	1129 —	1122,650	1122,650	1122,650	1122,600	1122,650	1122,650	1122,65
Yen giapponese	9,333	9,333	9,370	9,333	9,333	9,333	9,330	9,333	9,333	9,330
Franco svizzero	878,550	878,550	880,50	878,550	878,550	878,550	878,300	878,550	878,550	878,55
Scellino austriaco	105,540	105,540	105,90	105,540	105,540	105,540	105,525	105,540	105,540	105,54
Corona norvegese	190,780	190,780	191 —	190,780	190,780	190,780	191 —	190,780	190,780	190,780
Corona svedese	207,120	207,120	208 —	207,120	207,120	207,120	206,900	207,120	207,120	207,12
Marco finlandese	316,950	316,950	316,50	316,950	316,950	316,950	317 —	316,950	316,950	—
Dollaro australiano	1009,050	1009,050	1015 —	1009,050	1009,050	1009,050	1009,400	1009,050	1009,050	1009,050

Media dei titoli del 20 maggio 1991

Titolo	
Rendita 5% 1935	68,900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	104 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,425
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	99,150
» » » 22- 6-1987/91	99,150
» » » 18- 3-1987/94	86,450
» » » 21- 4-1987/94	85,900
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	98 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,475
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,275
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,600
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	105 —
» » » TR 2,5% 1983/93	98,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1984/91	100 —
» » » » 1- 7-1984/91	100,050
» » » » 1- 8-1984/91	100,225
» » » » 1- 9-1984/91	100,450
» » » » 1-10-1984/91	100,675
» » » » 1-11-1984/91	100,750
» » » » 1-12-1984/91	100,575
» » » » 1- 1-1985/92	100,475
» » » » 1- 2-1985/92	100,500
» » » » 18- 4-1986/92	101,250
» » » » 19- 5-1986/92	101,225
» » » » 20- 7-1987/92	100,275
» » » » 19- 8-1987/92	100,475
» » » » 1-11-1987/92	100,475
» » » » 1-12-1987/92	100,400
» » » » 1- 1-1988/93	100,125

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,075
» » » »	1- 3-1988/93	100,225
» » » »	1- 4-1988/93	100,275
» » » »	1- 5-1988/93	100,775
» » » »	1- 6-1988/93	100,675
» » » »	18- 6-1986/93	100,300
» » » »	1- 7-1988/93	100,475
» » » »	17- 7-1986/93	100,550
» » » »	1- 8-1988/93	100,450
» » » »	19- 8-1986/93	99,825
» » » »	1- 9-1988/93	100,425
» » » »	18- 9-1986/93	99,525
» » » »	1-10-1988/93	99,525
» » » »	20-10-1986/93	99,550
» » » »	1-11-1988/93	100,725
» » » »	18-11-1986/93	99,700
» » » »	19-12-1986/93	100,225
» » » »	1- 1-1989/94	100,125
» » » »	1- 2-1989/94	100,225
» » » »	1- 3-1989/94	100,150
» » » »	15- 3-1989/94	100,175
» » » »	1- 4-1989/94	100,325
» » » »	1- 9-1989/94	100,075
» » » »	1-10-1987/94	99,925
» » » »	1-11-1989/94	100,300
» » » »	1- 1-1990/95	99,925
» » » »	1- 2-1985/95	100,650
» » » »	1- 3-1985/95	100 —
» » » »	1- 3-1990/95	99,925
» » » »	1- 4-1985/95	100,050
» » » »	1- 5-1985/95	100,225
» » » »	1- 5-1990/95	100,125
» » » »	1- 6-1985/95	99,900
» » » »	1- 7-1985/95	99,825
» » » »	1- 7-1990/95	99,925
» » » »	1- 8-1985/95	99,550
» » » »	1- 9-1985/95	99,300
» » » »	1-10-1985/95	99,550
» » » »	1-11-1985/95	99,900
» » » »	1-12-1985/95	99,925
» » » »	1- 1-1986/96	100 —
» » » »	1- 1-1986/96 II	100 —
» » » »	1- 2-1986/96	100,025
» » » »	1- 3-1986/96	100,150
» » » »	1- 4-1986/96	100,350
» » » »	1- 5-1986/96	100,375
» » » »	1- 6-1986/96	99,925
» » » »	1- 7-1986/96	99,825
» » » »	1- 8-1986/96	99,275
» » » »	1- 9-1986/96	99,250
» » » »	1-10-1986/96	99 —
» » » »	1-11-1986/96	99,150
» » » »	1-12-1986/96	99,350
» » » »	1- 1-1987/97	99,400
» » » »	1- 2-1987/97	99,475
» » » »	18- 2-1987/97	99,450
» » » »	1- 3-1987/97	99,875
» » » »	1- 4-1987/97	99,925
» » » »	1- 5-1987/97	100 —
» » » »	1- 6-1987/97	99,925
» » » »	1- 7-1987/97	99,200
» » » »	1- 8-1987/97	99,800
» » » »	1- 9-1987/97	99 —

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,825
» » »	11,50%	21-12-1991	99,800
» » »	9,25%	1- 1-1992	98,850
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,800
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,425
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,750
» » »	12,50%	17- 3-1992	100,250
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,550
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,300
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,250
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,200
» » »	12,50%	18- 4-1992	100,250
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,800
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,325
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,325
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,475
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,825
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,525
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,525
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,375
» » »	12,50%	1-10-1992	100,475
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,525
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,250
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,275
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,525
» » »	12,50%	1-10-1993	100,375
» » »	12,50%	1-11-1993	100,475
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,550
» » »	12,50%	17-11-1993	100,475
» » »	12,50%	1-12-1993	100,475
» » »	12,50%	1- 1-1994	100,250
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,425
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,850
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,825

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,900
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	100,475
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,475
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,700
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,600
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,900
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,575
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	101,350
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	100,525
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,525
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,450
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,925
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,550
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,450
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,925
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,450
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	97,375
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	104,050
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	95,550
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,225
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,425
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,925
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,950
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,850
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,875
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M20051

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Dobbiaco

Con decreto interministeriale n. 467 in data 29 gennaio 1990 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «opera difensiva n. 1 dello sbarramento di Landro Sud», sito nel comune di Dobbiaco (Bolzano), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla P.T. 338/II, particella 2229/25, della superficie di mq 560.

91A2344

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Strigno

Con deliberazione n. 4120 di data 12 aprile 1991 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2129, comune catastale di Strigno, dal demanio al patrimonio provinciale.

91A2346

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, recante: «Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 19 dicembre 1990).

Al decreto citato in epigrafe e in corrispondenza delle sottoelencate pagine della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 10, all'art. 11, comma 3, lettera *B)*, dove è scritto: «...prima di *procedure* alla copertura...», leggasi: «...prima di *procedere* alla copertura...»;

alla pag. 14, all'art. 20, comma 2, dove è scritto: «*post-universitiari*», leggasi: «*post-universitari*» ed alla stessa pagina, all'art. 22, comma 1, quinto rigo, dove è scritto: «...o da *struttura* associative...», leggasi: «...o da *strutture* associative...»;

alla pag. 16, all'art. 27, comma 1, dove è scritto: «...che ricoprono cariche *statuarie*...», leggasi: «...che ricoprono cariche *statutarie*...»;

alla pag. 19, all'art. 40, comma 1, in corrispondenza del livello V, dove è scritto: « — impiantisti elettricisti ed impiantisti *idrauluci*...», leggasi: « — impiantisti elettricisti ed impiantisti *idraulici*...» ed al comma 3 dove è scritto: «...*previsto* superamento di un apposito corso...», leggasi: «...*previo* superamento di un apposito corso...»;

alla pag. 20, all'art. 41, comma 1, dove è scritto: «...di cui all'articolo *38* del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494,...», leggasi: «...di cui all'articolo *51* del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494,...» ed alla stessa pagina, all'art. 41 medesimo, al comma 5, dove è scritto: «...competono i seguenti *stipendiali* annui lordi...», leggasi: «...competono i seguenti *aumenti stipendiali* annui lordi...» ed alla stessa pagina, all'art. 42, comma 3, dove è scritto: «...ai sensi dell'articolo *31* del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.», leggasi: «...ai sensi dell'articolo *50* del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.»;

alla pag. 21, all'art. 47, comma 1, dove è scritto: «Farmacisti, *biologisti*, chimici, fisici, *psicologisti* coadiutori:», leggasi: «Farmacisti, *biologi*, chimici, fisici, *psicologi* coadiutori:»;

alla pag. 23, all'art. 50, comma 8, dove è scritto: «...ricompresi nell'articolo 68, comma *7*,...», leggasi: «...ricompresi nell'articolo 68, comma *6*,...»;

alla pag. 27, all'art. 58, comma 7, quindicesimo rigo, dove è scritto: «...ai sensi dell'articolo *60*,...», leggasi: «...ai sensi dell'articolo *61*,...» ed al comma 10 dello stesso art. 58, dove è scritto: «...*15* maggio 1987,...», leggasi: «...*13* maggio 1987,...»;

alla pag. 37, all'art. 78, comma 2, secondo rigo, dove è scritto. «...*dell'*ordinamento...», leggasi: «...*dall'*ordinamento...» ed alla stessa pagina, nella seconda colonna, all'art. 79, comma 1, dove è scritto: «In attuazione di quanto previsto dall'articolo *8*,...», leggasi: «In attuazione di quanto previsto dall'articolo *78*,...»;

alla pag. 46, all'art. 108, comma 1, dove è scritto: «...di cui all'articolo *38* del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494,...», leggasi: «...di cui all'articolo *51* del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494,...»;

alla pag. 51, all'art. 119, comma 3, dove è scritto: «..., si applicano le disposizioni previste dall'articolo *48*.», leggasi: «..., si applicano le disposizioni previste dall'articolo *118*.»;

inoltre alle pagine 62 e 63, nell'allegato 1, ruolo sanitario, posizione funzionale VI e VII, alla voce «Personale di riabilitazione» dopo la parola «Terapista», la parola «massaggiatore» inizia con la lettera maiuscola e deve essere allineata con le altre discipline;

infine, alla pag. 64, nell'allegato 2, nel primo titolo, secondo rigo, dove è scritto: «...: ausiliario specializzato addetto ai servizi *economicali*», leggasi: «...: ausiliario specializzato addetto ai servizi *economali*».

91A2357

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200